

# ***Il Sistema Informativo per la Sicurezza e la Nuova Disciplina del Segreto di Stato***

***di Dott. Giuseppe MANCINI - Università della Tuscia***

**Sommario:** 1. Introduzione; 2. IL Presidente del Consiglio dei Ministri e il sistema informativo; 3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza; 4. I servizi di sicurezza: Aise e Aisi; 5. (Segue): Disposizioni organizzative; 6. Segue: Le garanzie funzionali; 7. Lo status giuridico e norme sull'attività del personale; 8. Norme di contabilità e disposizioni finanziarie; 9. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e il proprio controllo parlamentare; 10. Il segreto di stato nella legge n. 801/1997; 11. Il segreto di stato nella legge n. 124/2007; 12. Disposizioni conclusive; 13. Bibliografia.

1. L'approvazione della legge 124/2007, che ha introdotto una riforma organica del sistema italiano di intelligence (nonché della disciplina relativa al Segreto di Stato), costituisce l'approdo finale di un lungo percorso di riflessione parlamentare sul tema.

L'esigenza di porre mano alla disciplina di tale cruciale settore ha iniziato ad essere avvertita e tradotta in atti parlamentari sin dall'XI legislatura repubblicana (1992-1994), quando fu presentato al Senato un disegno di legge governativo che prevedeva il superamento della divisione dei Servizi in due strutture (SISMi e SISDe), e la sostituzione di queste ultime con una struttura unitaria, sensibilmente accentrata, denominata Agenzia per l'informazione e la sicurezza dello Stato.

E' evidente come l'avvio di questo lungo iter parlamentare avviene in coincidenza con il mutato contesto internazionale, dopo la caduta "simbolica" del muro di Berlino, la dissoluzione dell'Unione Sovietica e del Patto di Varsavia, la fine della "guerra fredda" e dell'equilibrio bipolare.

Nella XIII legislatura (1996-2001) il processo di maturazione e di elaborazione della tematica è testimoniato da diverse iniziative, sia parlamentari che governative. Presso la Presidenza del Consiglio venne istituita una commissione ad hoc, la cosiddetta "Commissione Jucci", con il compito di elaborare una proposta di riforma. La Commissione concluse i lavori nel dicembre 1997, presentando una dettagliata relazione comprensiva anche di una bozza di articolato. Da parte sua, il Comitato parlamentare di controllo presentò una serie di relazioni che affrontavano alcuni punti specifici della disciplina dei servizi di sicurezza, ritenuti meritevoli di riforma. Nel luglio 1999 il Governo, a firma del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio pro tempore, presentò un disegno di legge (A.S. 4162, testo D'Alema-Mattarella) che innovava profondamente la materia. La proposta recepiva molti dei principi contenuti nella bozza elaborata dalla "Commissione Jucci". Appaiono meritevoli di menzione le ragioni ispiratrici di tale ddl governativo di riforma dei Servizi, in quanto da esse già traspare nitidamente - siamo, si noti, nel 1999, in epoca anteriore all'attentato dell'11 settembre 2001 - la consapevolezza dell'obsolescenza della disciplina risalente al 1977. Ebbene, il Governo notava in sede di relazione illustrativa come la riforma

dell'ordinamento degli Organismi informativi apparisse necessaria alla luce dei mutamenti intervenuti nel contesto internazionale, mutamenti consistenti nella fine della guerra fredda e della contrapposizione fra blocchi e nell'emergere di nuove esigenze di tutela, meno legate alle dinamiche tradizionali dello "spionaggio militare" e del "controspeionaggio" e più incentrate sul contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo, interno ed internazionale.

Nella XIV legislatura, l'interesse per la materia ha trovato un nuovo forte impulso nell'emergere delle esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo su scala internazionale, drammaticamente evidenziate dall'attentato dell'11 settembre 2001.

Il Comitato Parlamentare di controllo nel dicembre 2001 approva, all'unanimità, un importante documento in cui si sollecita la riforma e si individuano le linee guida: l'introduzione delle garanzie funzionali per gli agenti dell'intelligence; la disciplina del segreto di Stato (rispetto al quale si prevedeva la cosiddetta "temporizzazione"); la materia degli obblighi di informazione del Governo nei confronti del Parlamento; le modalità di coordinamento tra le attività del SISMI e del SISDE.

Il 3 maggio 2002 il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge di riforma, presentato al Senato nel giugno successivo (A.S. 1513). L'impianto del testo trae origine dalle linee guida adottate qualche mese prima dal Comitato Interministeriale per l'Informazione e la Sicurezza, nonché dagli indirizzi elaborati dal Comitato parlamentare di controllo. Il disegno di legge, seppure di respiro meno ampio e sistematico rispetto a quello approvato nel corso della presente legislatura, affrontava diversi temi "sensibili".

Purtroppo, dopo l'approvazione a larga maggioranza del Senato, il disegno di Legge si arena alla Camera, non spinto da un'adeguata volontà politica.

Sin dall'inizio della XV legislatura la riforma dei Servizi ha avuto una collocazione centrale nell'agenda politica del Parlamento. La discussione ha avuto inizio con la presentazione di alcuni disegni di legge d'iniziativa parlamentare, che sono stati oggetto di esame presso la Camera dei deputati e licenziati in testo unificato il 15 febbraio 2007. Quindi il Senato ha, a sua volta, approvato il disegno di legge - previo

esame congiunto con diversi altri testi presentati presso tale ramo - con diverse modificazioni, in data 25 luglio 2007. Le due successive, rapide letture parlamentari (in sede deliberante) hanno condotto all'approvazione della legge di riforma in data 3 agosto 2007.

Tali notazioni vanno ad evidenziare lo straordinario lavoro svolto dai due rami, che hanno approvato nell'arco di pochi mesi - ed in spirito di leale collaborazione sia fra le Camere, sia fra le forze politiche di maggioranza e di opposizione un provvedimento di riforma di enorme complessità e rilievo per il Paese, che ha ammodernato e razionalizzato l'armamentario per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche, portando a compimento il lavoro di riflessione pluriennale sul tema.

Al centro della riforma, infatti, troviamo la modifica della disciplina sul segreto di Stato e il rafforzamento del Comitato parlamentare di controllo (COPACO), organo politico e rappresentativo dei partiti, per quanto la legge non trascura del tutto la sicurezza nazionale, introducendo le cosiddette garanzie funzionali. Nello specifico della normativa, il presidente del Consiglio, che mantiene la direzione politica del sistema d'informazione e sicurezza, può sempre opporre il segreto di Stato, ma non contro il parere unanime del COPACO. Sul segreto di Stato agisce poi il criterio della temporaneità, per una durata di 15 anni prorogabili di altri 15, e non potrà coprire fatti eversivi o stragi. Il COPACO, oltre ai poteri d'inchiesta nel caso di deviazioni dei servizi, ha la facoltà di acquisire gli atti giudiziari secretati e soprattutto le informazioni e i documenti coperti dal segreto di Stato, con l'autorità di svincolare dal segreto i funzionari interrogati tramite decisione presa all'unanimità. Il COPACO ha libero accesso agli uffici dei servizi, previo avviso alla presidenza del Consiglio, e può verificare la rendicontazione delle spese degli agenti. Pene severe, tra i 3 e i 10 anni, per il personale che si macchierà di attività di dossieraggio.

Le recenti polemiche che hanno coinvolto il Sismi hanno prodotto il cambiamento delle denominazioni degli organi d'intelligence, le cui attribuzioni rimarranno comunque inalterate. Per prima cosa non si chiameranno più servizi, ma Agenzie.

L'Agencia informazioni e sicurezza esterna (AISE) prende il posto del Sismi, l'Agencia informazioni e sicurezza interna (AISI) quello del Sisde e il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS) quello del CESIS. Trattasi, insomma, di una mera operazione di cosmesi, come ce ne sono state altre in passato. All'interno del DIS è istituito l'Ufficio centrale per la Sicurezza (UCSe), incaricato di applicare i regolamenti e le disposizioni sulla tutela del segreto di Stato. L'UCSe si occuperà anche del rilascio e della revoca dei Nulla osta di Sicurezza (NOS). Il NOS avrà durata quinquennale per le informazioni classificate come segretissime e di 10 per quelle classificate come segrete, riservatissime e riservate. La riforma istituisce, infine, il Comitato interministeriale per la sicurezza (CISR), composto dal ministro che il premier avrà eventualmente delegato all'intelligence e dai ministri dell'Interno, degli Esteri, della Difesa, della Giustizia e dell'Economia.

Per quanto concerne più strettamente la sicurezza nazionale, le garanzie funzionali stabiliscono che non può essere punibile il personale dei servizi che “ponga in essere condotte previste dalla legge come reato ma legittimamente autorizzate”, come recita direttamente il testo della legge. Le “operational guarantees”, come vengono chiamate in inglese, rappresentano l'aspetto più positivo della riforma, perché consentono ai servizi di agire come è necessario che agiscano, ad esempio nella prevenzione e nel contrasto del terrorismo. In precedenza c'era una minore protezione per il personale dei servizi, che invece deve godere di copertura e deve essere adeguatamente tutelato, sempre premesso che si comporti secondo la legge. Non vi sono infatti licenze vere e proprie di operare “extra legem”. Inoltre, il potenziamento delle attribuzioni del COPACO non può essere considerato a priori un fatto positivo: “Bisognerà valutare di volta in volta, a seconda del suo comportamento. Il COPACO è un organo che riflette gli schieramenti in Parlamento e in quanto tale è composto da elementi ideologicamente eterogenei. La sua condotta dipende pertanto dalle interferenze della politica, con tutte le conseguenze.

Come si ricava sin dal titolo, l'obiettivo della riforma è la costruzione e definizione di un “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”: tale nuova

espressione suggerisce l'intento di inquadrare l'attività dei servizi in un sistema coeso e organico, espressione di una linea politica unitaria (facente capo, come si vedrà, al Presidente del Consiglio e al CISR), e per altro verso (ricorrendo alla locuzione "per la sicurezza anziché "e di sicurezza") riflette l'orientamento interpretativo che collega inscindibilmente l'attività informativa alle finalità di sicurezza della Repubblica (concetto, questo, più ampio rispetto a quello di "Stato", utilizzato dalla L. 801/1977), escludendo al contempo, almeno di norma, l'attribuzione in capo ai servizi dei compiti operativi propri delle forze di polizia.

2. L'articolo 1, con formulazione più dettagliata rispetto a quanto previsto dall'articolo 1 della vigente Legge 801/1977, elenca le funzioni attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri:

- sono confermati in capo al Presidente del Consiglio i compiti di alta direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza;
- gli sono inoltre attribuite le competenze in materia di tutela del segreto di Stato, tra cui l'apposizione e la conferma dell'opposizione del segreto, la determinazione dei criteri per l'apposizione delle classifiche di segretezza e l'emanazione delle disposizioni relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza; nell'esercizio di tali competenze il Presidente del Consiglio opera come "Autorità nazionale per la sicurezza";

Inoltre, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina e alla revoca dei dirigenti degli organismi informativi. Egli nomina, con proprio decreto, sentito il CISR: il direttore generale e (su proposta di questi) uno o più vice-direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); i direttori e (su proposta di questi) i vice-direttori dei servizi di sicurezza (SIE e SIN); si ricorda che attualmente i direttori di SISMI e SISDE sono nominati rispettivamente dal Ministro della Difesa e da quello dell'Interno, su parere conforme del Comitato interministeriale;

È da ritenersi competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei Ministri anche la nomina e revoca del dirigente preposto all'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del quale parlerò in seguito;

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è infine determinato annualmente l'ammontare delle risorse finanziarie destinate ai servizi di sicurezza e al DIS, di cui dà comunicazione al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Obiettivo fondamentale dell'azione del Presidente del Consiglio è la tutela dell'interesse e la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento. Particolarmente innovativa è anche la disciplina della delega di alcune funzioni in materia da parte del Presidente del Consiglio ad altra autorità.

Il Presidente del Consiglio è la massima autorità politica in materia di sicurezza. Ad esso è attribuito il ruolo di alta direzione, di responsabilità politica e di coordinamento della politica informativa e di sicurezza in difesa dello Stato democratico e delle sue istituzioni (art. 1, 1° comma, L. 801/1977).

Al Presidente del Consiglio, pertanto, è affidato il potere di stabilire l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di sicurezza, attraverso l'emanazione di direttive e disposizioni. Inoltre, controlla l'applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato ed esercita la tutela sul segreto di Stato (art. 1, L. 801/1977).

Tra gli altri poteri e compiti che spettano al Presidente del Consiglio si ricordano:

- la nomina e la revoca del segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS) e la determinazione della sua composizione (art. 3, 4° e 5° comma, L. 801/1977);
- l'autorizzazione all'utilizzo, da parte dei Servizi, dei mezzi e delle infrastrutture dell'amministrazione dello Stato (art. 7, 3° comma, L. 801/1977);
- la possibilità di consentire il ritardo – solo se strettamente necessario – della trasmissione da parte dei direttori dei servizi all'autorità giudiziaria di informazioni relative a reati (art. 9, 3° comma, L. 801/1977);

- la determinazione del budget del CESIS, del SISMI e del SISDE (art. 19, 2° comma, L. 801/1977).

Il Presidente del Consiglio si avvale per l'esercizio delle sue funzioni di due organi collegiali: il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS) e il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), già menzionati.

Fermo restando la responsabilità politica del Presidente del Consiglio, l'attività di coordinamento può essere da lui delegata ad un altro rappresentante del Governo, in genere ad un sottosegretario di Stato. Infatti, la legge prevede espressamente che il CESIS - organo appunto di coordinamento - possa essere presieduto da un sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio (art. 3, L. 801/1977). Non mancano, tuttavia, casi di delega ad un ministro.

L'articolo 2 delinea la composizione dei Servizi di Informazione per la sicurezza della Repubblica: il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), l'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, il Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

In base all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, denominato <<Autorità delegata>>.

L'uso del termine "soltanto" parrebbe escludere la possibilità di delegare un Ministro titolare di un Dicastero. Parrebbe, peraltro, risultare dubbia, in base al testo, la delegabilità delle funzioni a ministri che siano al contempo titolari di un dicastero e di un incarico senza portafoglio.

La delega è conferita con decreto del Presidente del Consiglio, per l'adozione del quale non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri.



Non possono formare oggetto di delega le funzioni che l'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio in via esclusiva; dal suo canto, l'autorità delegata non può esercitare se non le funzioni espressamente delegate.

È inoltre previsto un rapporto particolarmente stretto, connotato in termini di sovraordinazione, fra Presidente del Consiglio e Autorità delegata, così configurato

- l'Autorità è tenuta a informare costantemente il Presidente del Consiglio sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate;
- al Presidente del Consiglio spetta un potere di direttiva (potrà dunque vincolare l'Autorità quanto al perseguimento di determinati risultati);
- al Presidente del Consiglio è riconosciuto il potere di avocare a sé in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, le funzioni delegate.

3. La legge prevede un apposito Dipartimento per le informazioni e la sicurezza istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIS), con compiti di coordinamento tra i Servizi, in luogo dell'attuale CESIS. In luogo della meno articolata disciplina legislativa sul CESIS recata dalla legge 801/1977, l'articolo 4 della legge in commento regola in modo dettagliato la struttura e le funzioni del Dipartimento. Vertice del DIS è il direttore generale, diretto referente del Presidente del Consiglio e dell'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di Informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il CISR, tra i dirigenti di prima fascia o equiparati ed il suo incarico (salvo revoca) non può durare più di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta. Egli svolge anche le funzioni di segretario del CISR.

Primo tra i compiti del DIS è quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l'unitarietà dell'azione dei servizi di sicurezza (AISE ed

AISI). La funzione di coordinamento del DIS comprende l'attività di verifica dei risultati e di elaborazione di analisi globali da sottoporre al CISR, e di progetti di ricerca informativa sui quali decide il Presidente del Consiglio, sentito il CISR. Tali competenze comportano rapporti non solo con i due servizi, ma con altre strutture pubbliche e, in alcuni casi, anche private che operano nel settore della sicurezza. Infatti, il DIS ha il compito di raccogliere ed elaborare informazioni provenienti dai servizi, dalle Forze Armate e di Polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca, anche privati. Inoltre, il DIS deve garantire lo scambio di informazioni tra i servizi e le forze di polizia e – su disposizione del Presidente del Consiglio, sentito il CISR – può trasmettere informazioni ad amministrazioni pubbliche od enti interessati. Non è compreso tra i compiti del DIS quello di mantenere i rapporti con i servizi di informazione stranieri, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 2°, legge 801/1977). Tali compiti sono attribuiti dal testo direttamente ai due servizi di sicurezza.

Il DIS, inoltre:

- elabora, d'intesa con AISE e AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiale strumentali all'attività dei servizi di sicurezza, nonché (sentiti i servizi) lo schema di regolamento che determina e disciplina il contingente speciale del personale addetto al sistema di informazione per la sicurezza, entrambi da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri; spetta ancora al DIS di impartire gli indirizzi per la gestione unitaria del personale;
- esercita il controllo sui due servizi di sicurezza, verificando la conformità delle loro attività alle leggi, ai regolamenti e alle direttive e disposizioni del Presidente del Consiglio;
- vigila sull'applicazione delle disposizioni in materia di tutela amministrativa del segreto;
- promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di Polizia; comunica al Presidenza del

Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

- elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
- esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi ed ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per tale finalità il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. L'Ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatesi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;
- cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale.

Con la Legge 801/1977, il supporto tecnico necessario per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza proprie del Presidente del Consiglio era formato dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), organo collegiale posto alle sue dirette dipendenze.

Il CESIS non era un terzo servizio di sicurezza, ma aveva il ruolo di esecutore e di controllore dell'adempimento delle direttive del CIIS ed era il centro unificatore delle informazioni e delle situazioni raccolte dai due servizi, per una loro migliore utilizzazione.

I compiti fondamentali del Comitato consistevano nel procurare al Presidente del Consiglio tutti gli elementi necessari per coordinare l'attività dei servizi, analizzare le

informazioni rese da loro e elaborare le relative situazioni. Inoltre, esso provvede a coordinare i rapporti con i servizi stranieri (art. 3, L. 801/77).

In particolare, il Comitato provvedeva a valutare le analisi compiute e le situazioni elaborate sulla base delle informazioni e situazioni trasmesse dal SISMI e dal SISDE; forniva al Presidente del Consiglio proposte per il coordinamento delle attività dei Servizi tra loro e con le altre Amministrazioni e per la composizione di eventuali divergenze di competenza tra i due Servizi; indicava i Servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati con i quali i due Servizi possono stabilire contatti, coordinando i relativi rapporti; sottoponeva al Presidente del Consiglio proposte in ordine alla politica informativa e di sicurezza da attuarsi da parte dei due Servizi; diramava le direttive per l'utilizzazione dei dati informativi.

Il CESIS era presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario di Stato delegato.

L'articolo 5 della L. 124/2007 muta la denominazione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), di cui all'articolo 2 della legge 801/1977, in Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR). Il CISR appare dotato di poteri più incisivi rispetto all'attuale Comitato interministeriale. La Composizione del CISR vede la rappresentanza di cinque Ministeri (Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri, Ministero della Difesa, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Economia) sostanzialmente corrispondenti ai sei previsti dalla legge 801/1977. la presidenza spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri; ne fa parte altresì l'Autorità delegata – ove istituita – e il direttore generale del DIS in qualità di segretario. La composizione può peraltro essere integrata su invito del Presidente del Consiglio, secondo le questioni da trattare, da altri componenti il Consiglio dei Ministri, dai direttori dei servizi di sicurezza (AISE e AISI), oppure da altre autorità civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

4. La riconfigurazione delle agenzie di intelligence costituisce un altro degli elementi di forte innovatività della riforma.

La legge mantiene il sistema binario dei Servizi di informazione, prevedendo l'istituzione di due strutture di intelligence distinte: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). In relazione a tali strutture (denominate collettivamente "Servizi di informazione per la sicurezza") il testo opera però una fondamentale innovazione: la distinzione di compiti tra le due agenzie non è più individuata in base all'interesse da tutelare (come avveniva per SISMI e SISDE), bensì in base al luogo di attività (all'estero, l'AISE; all'interno, l'AISI), come del resto avviene prevalentemente nei Paesi che adottano il cd. sistema binario.

Nell'ottica dell'annoso dibattito sul superamento del sistema binario e sull'opportunità di introdurre un sistema imperniato su un'unica agenzia, la soluzione cui da ultimo è pervenuto il Parlamento potrebbe essere definita come di "dualismo razionalizzato": due agenzie, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli ed una regia unitaria.

Sia l'AISE che l'AISI, a differenza del SISDe e del SISMi, cessano di dipendere rispettivamente dai ministri dell'Interno e della Difesa e rispondono direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e si prevede, peraltro che debbano informare tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.

L'organizzazione e il funzionamento delle agenzie sono demandate ad un apposito regolamento.

I direttori dell'AISE e dell'AISI, scelti tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR, sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto. L'incarico ha durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Entrambi hanno il compito di:

- riferisce costantemente, sull'attività svolta, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS;

- riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS;
- presentare al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.

Sia il direttore dell'AISE che quello dell'AISI affidano gli altri incarichi, nell'ambito delle rispettive Agenzie, a uno o più vice direttori, i quali sono nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei ministri.

All'AISE è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

L'AISE svolge, inoltre:

- attività in materia di contro proliferazione concernenti i materiali strategici;
- attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
- Attività di individuazione e contrastazione, al di fuori del territorio nazionale, delle attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

Essa può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

All'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) è affidato il compito di ricercare ed elaborare, nei settori di competenza, tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le

istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

Altro compito dell'AISI è individuare e contrastare, all'interno del territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

Ai sensi dell'articolo 8, nessun altro ente, organismo o ufficio può svolgere le funzioni attribuite a DIS, AISE e AISI. È inoltre espressamente esclusa l'appartenenza al Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica del Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS), il quale peraltro si prevede agisca in stretto collegamento con il SIE e svolga solo compiti di carattere tecnico-militare e di polizia militare.

La regolazione dell'attività del RIS in collegamento con l'AISE è demandata ad un regolamento adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CISR, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge 124/2007.

5. Come detto precedentemente è istituito nell'ambito del DIS l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, che reca un'articolata disciplina delle classifiche

di segretezza, comprende i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza dell'organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza.

Competono all'UCSe:

- a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;
- b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;
- c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;
- d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

Il NOS, il cui rilascio è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto, ha la durata di cinque anni per la classifica di segretissimo e di dieci anni per le altre classifiche di segretezza indicate all'articolo 42, fatte salve diverse disposizioni contenute in trattati internazionali ratificati dall'Italia. A ciascuna delle classifiche di segretezza corrisponde un distinto livello di NOS. Il Al fine di



consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

Nell'ambito del DIS è istituito, anche l'Ufficio centrale degli archivi (ai sensi dell'articolo 4, comma 7) al quale spetta: l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione e sicurezza e del DIS, la gestione dell'archivio centrale del DIS, la vigilanza sulla sicurezza e sulla gestione degli archivi e la conservazione, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei Servizi di Informazione per la Sicurezza.

Sempre nell'ambito del DIS è istituita la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento, la formazione di base e continuativa e l'aggiornamento del personale del DIS e dei servizi di informazione per la sicurezza. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale. Il regolamento della Scuola definisce modalità e periodi di frequenza della Scuola medesima, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.

Gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni di diversa natura, concernenti i rapporti di collaborazione dei servizi di sicurezza e del DIS con altre pubbliche amministrazioni e con l'autorità giudiziaria. In particolare l'articolo 12 fa obbligo alle Forze armate e

alle Forze di polizia, nonché ai singoli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale dei servizi di sicurezza per lo svolgimento dei compiti a questi affidati. Analoga collaborazione è richiesta al Comitato di analisi strategica antiterrorismo istituito presso il Ministero dell'interno, nei riguardi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

L'articolo 13, le cui disposizioni sono estese al DIS, tratta della possibilità di richiedere la collaborazione di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti (anche privati) erogatori di servizi di pubblica utilità. I caratteri di tale collaborazione possono essere definiti con apposita convenzione. I servizi e il DIS possono stipulare - come precisa il testo della legge - convenzioni anche con università ed enti di ricerca.

Particolare rilievo assume il comma 2 dell'articolo, ove si precisa che – sulla base di un apposito regolamento, tale collaborazione può includere anche l'accesso di DIS, SIE e SIN agli archivi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità. La disposizione non definisce esplicitamente il rapporto fra tale facoltà e la disciplina generale posta a tutela della riservatezza dei dati personali, principalmente contenuta nel D.Lgs. 196/2003<sup>1</sup>, ma prevede l'obbligatoria adozione di modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

Il comma 3 stabilisce che, per quanto in particolare attiene ai dati relativi alle comunicazioni, trova applicazione la disciplina recata dall'articolo 4 del d.l. 144/2005<sup>2</sup>, in base alla quale i direttori dei servizi di sicurezza – su delega del Presidente del Consiglio – possono richiedere autorizzazione all'autorità giudiziaria per lo svolgimento di attività di intercettazione, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

---

1 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

2 *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155.

L'articolo 14 aggiunge un nuovo art. 118-bis al codice di procedura penale, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del direttore generale del DIS ed anche in deroga al segreto sugli atti di indagine disposto dall'art. 329 c.p.p., può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, che ritenga indispensabili per lo svolgimento "delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza"<sup>3</sup>, in particolare, per le esigenze del sistema di informazione per la sicurezza.

L'articolo riproduce l'impianto del vigente art. 118 c.p.p., che attribuisce tale facoltà al ministro dell'interno ai fini dell'attività di prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

L'autorità giudiziaria può rigettare la richiesta con decreto motivato; altrimenti, provvede senza ritardo. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio. L'autorità giudiziaria può anche trasmettere le copie e le informazioni di propria iniziativa, e può altresì consentire l'accesso diretto al registro delle notizie di reato.

Gli articoli 15 e 16, infine, introducendo nel codice di procedura penale due nuovi articoli (artt. 256-bis e 256-ter), recano una specifica procedura per i casi di acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria di atti, documenti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza o del DIS, ovvero qualora il responsabile dell'ufficio detentore eccipisca il segreto di Stato.

La procedura introdotta ha il duplice scopo di far sì che l'autorità giudiziaria acquisisca solo gli atti e i documenti strettamente indispensabili ai fini dell'indagine, e di rimettere alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri le ipotesi in cui:

- sorga fondato dubbio sulla piena corrispondenza tra i documenti, gli atti o le cose esibiti e quelli richiesti;
- il documento provenga da un organismo informativo estero e sia stato trasmesso con vincolo di non divulgazione;

---

<sup>3</sup> Si segnala che, nella prassi, la denominazione di "Autorità nazionale per la sicurezza" (ANS) è stata ricollegata alle funzioni di tutela del segreto di Stato.

- sia stato eccepito il segreto di Stato da parte del detentore.

6. Ancora, fortemente innovativa rispetto all'ordinamento (pre)vigente - ma anch'essa nel solco di alcune delle precedenti elaborazioni parlamentari - è l'introduzione delle "garanzie funzionali" per gli operatori dei Servizi. Si tratta di vere e proprie cause di giustificazione che, in presenza di determinati presupposti, discriminano le condotte degli agenti impegnati in attività d'istituto. In questo modo si è inteso colmare una lacuna della legge previgente, introducendo una esimente specifica che si affianca alle cause di giustificazione di portata generale, già presenti nell'ordinamento. Nel formulare la disciplina de qua si è tentato peraltro un bilanciamento fra valori potenzialmente confliggenti: escludendo la giustificabilità di una serie di reati di particolare gravità; vietando l'autorizzazione di condotte penalmente rilevanti nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo; subordinando l'operatività della scriminante alla sussistenza di una serie di condizioni (previa autorizzazione dell'operazione; carattere indispensabile e proporzionato della condotta; effettuazione di una comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti; realizzazione della condotta in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi).

Sull'effettiva sussistenza dell'autorizzazione - e, quindi, della causa di giustificazione opponibile all'Autorità giudiziaria - l'ultima parola spetta al Presidente del Consiglio, a riprova della centralità a questi attribuita nel nuovo sistema.

La legge 124/2007 introduce le garanzie funzionali negli articoli 17-18-19-20 i quali intendono – secondo quanto si desume dal dibattito in seduta parlamentare – colmare una lacuna della legge 801/1977 con l'introduzione di una disciplina organica speciale, di rango primario, che tuteli penalmente il personale dei servizi di intelligence che, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si trovi costretto a violare la legge penale.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 9 della recente L. 146/2006<sup>4</sup> abrogando gran parte della precedente disciplina, ha introdotto una normativa pressoché unitaria delle garanzie funzionali attribuite ad ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nelle cosiddette tecniche speciali di investigazione per il contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo.

Le tecniche speciali di investigazione sono indagini nelle quali, in considerazione della specificità degli illeciti perseguiti, la polizia giudiziaria usufruisce di una scriminante della responsabilità in caso di comportamenti penalmente illeciti: ciò, per lo più, avviene per omissione o ritardo di atti d'ufficio, altrimenti doverosi, nonché per reati commessi durante operazioni sotto copertura cioè quelle attività in cui ufficiali di polizia giudiziaria si infiltrano sotto falsa identità in ambienti malavitosi.

L'articolo 9 della Legge 146/2006 stabilisce che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza appartenenti alle strutture specializzate, alla Direzione investigativa antimafia ed all'antiterrorismo che – anche per interposta persona e nei limiti delle proprie competenze – nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova per una serie di delitti (terrorismo, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilizzo di provenienza illecita, tratta di persone e riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico turismo sessuale, pornografia virtuale, delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi, delitti previsti dal testo unico 309/1990 sugli stupefacenti; specifici reati di immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione) danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego.

L'esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi

<sup>4</sup> Legge 16 marzo 2006, n. 146, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.*

responsabili di livello almeno provinciale, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere in caso di indagini sui reati previsti dal testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998). L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati (cui la causa di non punibilità è estesa). Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati della stessa.

Può essere, inoltre, autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro della giustizia e con gli altri ministri interessati. con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

La stessa norma autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di ottenere rilevanti elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili dei gravi delitti sopracitati nonché dei reati di estorsione (art. 629 c.p.) e usura (art. 644 c.p.), ad omettere o ritardare atti di loro competenza, dandone immediato avviso al pubblico ministero, anche oralmente, e provvedendo a trasmettere un motivato rapporto entro le successive 48 ore. Analoga disposizione è prevista relativamente alla possibilità per il pubblico ministero, con decreto motivato, di ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza tale iniziativa può esser disposta oralmente salva la emissione del decreto entro le successive 48 ore. Il pubblico ministero è tenuto a comunicare tali provvedimenti al giudice del luogo in cui l'operazione deve concludersi dove si prevede che le cose

che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere delitti siano in transito in entrata o uscita dal territorio dello Stato.

Le comunicazioni e i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività di copertura devono essere trasmesse al procuratore generale presso la corte d'appello (o al Procuratore nazionale antimafia per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.<sup>5</sup>).

Lo stesso articolo 9 prevede, inoltre, la possibilità che l'autorità giudiziaria affidi materiali e beni sequestrati in custodia giudiziale con facoltà d'uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività di contrasto al crimine organizzato o al terrorismo. È, infine, individuato un nuovo illecito penale consistente nella divulgazione indebita dell'identità personale di polizia giudiziaria che agisce in operazioni sottocopertura; il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

La Legge 146/2006, abrogando a fini sistematici la precedente disciplina, ha lasciato tuttavia in vigore le disposizioni speciali sulle cause di non punibilità previste in specifici settori della lotta alla criminalità. Si tratta, in particolare delle seguenti disposizioni:

- artt. 97 e 98 del testo unico 309/1990<sup>6</sup> (acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell'autorità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro);
- art. 7 del decreto legge 8/1991, convertito dalla legge 82/1991<sup>7</sup>, sui sequestri di persona a scopo di estorsione (pagamento controllato del riscatto);

---

5 Si tratta dell'associazione mafiosa e reati connessi, del sequestro di persona a scopo di estorsione, della riduzione in schiavitù e della tratta di persone, dei reati associativi finalizzati al traffico di droga ed al contrabbando di sigarette.

6 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

7 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

- art. 14 della legge 269/1998<sup>8</sup> sullo sfruttamento sessuale dei minori (acquisto simulato di materiale pornografico, partecipazione ad iniziative volte al cosiddetto turismo sessuale);
- art. 7-bis del decreto legge 144/2005, convertito dalla legge 155/2005 (attività sotto copertura, intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni, per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici).

In particolare, l'art. 9 della legge 146 contemplando anche l'acquisto simulato di droga tra le attività non punibili non appare coordinato con l'ancora vigente art. 97 del testo unico del 1990.

Deve essere, inoltre, rilevato come, pur essendo tutti i delitti indicati chiaramente attribuibili alla criminalità organizzata nelle sue varie forme e articolazioni, tra essi non è espressamente compreso il reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis c.p. (né l'associazione a delinquere "semplice" di cui all'art. 416 c.p.). Quindi, a rigore, l'art. 9 della legge 146/2006, che avrebbe anche solo potuto estendere al crimine organizzato transnazionale le cause di non punibilità già garantite dalla legge alla polizia giudiziaria, non sembra garantire l'impunità penale agli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati "sottocopertura" in operazioni antimafia.

Ciò, nonostante la norma comprenda la Direzione Investigativa Antimafia tra il personale di polizia giudiziaria che gode della scriminante ed il comma 8 preveda che le comunicazioni e i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività di copertura nelle indagini di mafia devono essere trasmesse al Procuratore nazionale antimafia.

La disciplina sulle garanzie funzionali degli appartenenti ai servizi informativi prevista dagli artt. 17-20 del provvedimento in esame sembra assumere, quindi, carattere di specialità, affiancandosi a quella "ordinaria" di cui al citato art. 9 della legge 146/2006, che concerne il personale appartenente alla polizia giudiziaria,

---

8 L. 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.



nonché alle scriminanti generali dell'esercizio del diritto e dell'adempimento del dovere previste dal codice penale.

L'articolo 17 introduce dunque una speciale causa di giustificazione del personale dei servizi impegnato in attività di intelligence.

La causa di giustificazione, "che priva la condotta della qualificazione come fatto penalmente rilevante" è stata preferita all'ipotesi della causa di non punibilità che "lascia impregiudicata la eventuale responsabilità civile del soggetto interessato"<sup>9</sup>.

La norma, facendo comunque salvo quanto disposto dall'art. 51 del codice penale (che esclude la punibilità per fatto commesso nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità), introduce – in presenza di specifici presupposti – una speciale causa di giustificazione del personale degli organismi informativi, ovvero dell'AISE e dell'AISI: tale esimente opera nei casi in cui soggetti appartenenti ai servizi pongano in essere condotte - astrattamente previste dalla legge come reato - autorizzate e indispensabili agli obiettivi istituzionali dei servizi. Analoghe garanzie sono apprestate per i soggetti estranei ai servizi il cui intervento nell'azione risulti indispensabile, e che agiscano in concorso con uno o più dipendenti dei servizi di sicurezza.

Sono esclusi dalla scriminante speciale in discorso i delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l'integrità fisica, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità delle persone.

Sono, inoltre, escluse diverse altre fattispecie penali :

- attentato contro organi costituzionali e assemblee regionali (art. 289 del codice penale);
- attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.);
- delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 e seguenti c.p.).

Tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia è, invece, ammesso il favoreggiamento (sia personale che reale, artt. 378 e 379 cod.penale.), purché sia

indispensabile alle finalità istituzionali dei servizi e sempre che non si concretizzi in false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, in occultamento della prova di un delitto ovvero in una condotta diretta a sviare le indagini della magistratura (il cosiddetto "depistaggio").

Ancora, la esimente in discorso non si applica alle seguenti tipologie di reato:

- soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato;
- reati di sfruttamento della prostituzione.

L'autorizzazione che costituisce il presupposto della garanzia funzionale non può inoltre essere concessa in relazione alle condotte integranti reato per le quali non è opponibile il segreto di Stato; tale limitazione non riguarda però le condotte che integrano gli estremi dell'associazione con finalità terroristiche o eversive e dell'associazione mafiosa, che pertanto sembrano autorizzabili e, quindi, scriminabili. Ulteriori limiti all'ambito di applicazione delle garanzie funzionali sono indicati al comma 5, che vieta le attività nei confronti di sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in consigli/assemblee regionali, di sedi di sindacati e nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

I presupposti per l'applicazione della scriminante sono i seguenti:

- le condotte devono essere messe in atto nell'esercizio di compiti istituzionali dei servizi e in attuazione di una operazione autorizzata e, comunque, effettuata secondo le norme organizzative interne;
- devono essere indispensabili e proporzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione non raggiungibili in altro modo;
- devono essere precedute da una obiettiva comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;
- le modalità di attuazione delle operazioni debbono comportare il minor danno possibile degli interessi lesi.

L'articolo 18 disciplina il procedimento di autorizzazione preventiva che costituisce il presupposto della causa di giustificazione. Esso prevede che, secondo le condizioni e

i limiti indicati nell'art. 17, spetta al Presidente del Consiglio autorizzare le condotte astrattamente costituenti reato e, più in generale, le operazioni delle quali queste fanno parte.

Secondo quanto si desume dal dibattito presso l'altro ramo, si tratta di decisioni di natura eminentemente politica che, pertanto, sono ascritte al Presidente del Consiglio, in quanto massima autorità nazionale di sicurezza<sup>10</sup>.

Il procedimento ha origine nella richiesta circostanziata avanzata in forma scritta dal direttore del servizio interessato e trasmessa al Presidente del Consiglio tramite il DIS. Il provvedimento di autorizzazione, inoltre, deve essere motivato e può essere modificato e revocato in qualsiasi momento, dal solo Presidente del Consiglio .

È previsto, inoltre, un procedimento abbreviato, da attivarsi in caso di assoluta urgenza e qualora l'Autorità delegata non sia istituita, che prevede l'autorizzazione da parte del direttore del servizio interessato e la comunicazione, tramite il DIS, al Presidente del Consiglio che ratifica il provvedimento qualora ne riscontri la regolarità.

Il testo prevede peraltro che la ratifica possa essere disposta anche dall'Autorità delegata, ove nel frattempo istituita e dotata di competenza in materia.

Qualora si verificano attività senza autorizzazione o che eccedono i limiti posti nei provvedimenti di autorizzazione, il Presidente del Consiglio ne informa senza ritardo l'autorità giudiziaria e adotta le misure conseguenti.

Tutta la documentazione relativa alle richieste di autorizzazione va conservata in un archivio segreto a cura del DIS e la rendicontazione delle relative spese è sottoposta ad un controllo specifico da parte del DIS medesimo. L'articolo 19 disciplina le modalità di opposizione della causa di giustificazione nell'ipotesi di avvio di un procedimento penale nei confronti di un addetto ai servizi informativi, ovvero di arresto in flagranza di reato o sottoposizione a misura cautelare personale dello stesso.

---

10

Camera dei deputati, I Commissione, seduta del 9 gennaio 2007, intervento del relatore, p. 5.

Se sono iniziate nei confronti di un membro dei servizi indagini preliminari, spetta al direttore dell'organismo interessato (AISE e AISI), per il tramite del DIS, opporre all'autorità giudiziaria procedente l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

In tal caso, il magistrato è tenuto ad interpellare immediatamente il Presidente del Consiglio ai fini della conferma della sussistenza della autorizzazione. In questa fase tutti i documenti relativi all'opposizione devono restare separati da quelli riguardanti il fatto principale e mantenuti segreti.

Qualora la causa di giustificazione venga opposta in una successiva fase procedurale, al momento dell'udienza preliminare o nel corso del giudizio, spetta al giudice procedente interpellare il Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio ha dieci giorni di tempo per confermare o meno la causa di giustificazione, durante i quali il giudizio è sospeso. Se l'esistenza della autorizzazione viene confermata, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione motivata sia all'autorità giudiziaria, sia al Comitato parlamentare di controllo. In caso di mancata comunicazione entro i termini la conferma si intende negata, e l'autorità giudiziaria può procedere.

Se interviene la conferma da parte del Presidente del Consiglio, l'autorità giudiziaria può:

- a) concludere il procedimento, attraverso pronuncia di non luogo a procedere o di assoluzione da parte del giudice;
- b) sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Sia in caso di conclusione del procedimento che di elevazione di conflitto di attribuzione, l'autorità giudiziaria è tenuta a garantire la segretezza degli atti.

La Corte costituzionale investita dall'eventuale conflitto di attribuzione ha pieno accesso agli atti del procedimento che ha condotto all'autorizzazione, e decide autonomamente le modalità di tutela della loro segretezza.

In caso di arresto in flagranza di reato o di esecuzione di misura cautelare (nulla si prevede in caso di fermo), l'opposizione della causa di giustificazione –in questo caso da parte dello stesso appartenente ai servizi informativi -comporta la sospensione

dell'esecuzione del provvedimento. L'interessato è trattenuto negli uffici di polizia per il tempo necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre le 24 ore; della vicenda è immediatamente informato il Procuratore della Repubblica, che oltre a richiedere, secondo la procedura consueta, la conferma dell'arresto o della cattura al giudice delle indagini preliminari (artt. 390 e seguenti, c.p.p.) procede alla verifica della sussistenza dell'autorizzazione secondo modalità in parte diverse da quelle viste sopra: chiede prima conferma al direttore del DIS (che deve rispondere entro 24 ore) dell'esistenza dell'autorizzazione e poi, "se necessario", interpella per conferma il Presidente del Consiglio (mentre nella procedura generale la richiesta di conferma al Presidente del Consiglio è obbligatoria). La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta da parte di quest'ultimo (pertanto, non sembrerebbe poter essere trattenuta in attesa della successiva conferma del Presidente del Consiglio, ove richiesta).

Anche in questo caso il testo prevede che, in caso di mancanza di espressa conferma nei termini previsti, l'autorità giudiziaria possa procedere.

Potrebbe peraltro darsi il caso, in base al testo, di un silenzio del Presidente del Consiglio susseguente alla precedente conferma espressa del direttore del DIS. In tale caso potrebbe risultare dubbio il significato da ascrivere alla condotta silente del Presidente del Consiglio.

L'articolo 20, infine, configura come reato "proprio" (sanzionato con la reclusione da tre a dieci anni) l'azione dolosa con la quale l'addetto ai servizi informativi o il collaboratore esterno preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di condotte penalmente illecite.

7. L'articolo 21 demanda la disciplina del personale dei due servizi di informazione - AISE e AISI - e del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ad un regolamento che, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ma nel rispetto dei criteri contenuti nel disegno di legge in esame, dovrà determinare il contingente speciale

addetto alle suddette strutture e disciplinarne l'ordinamento, il reclutamento, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché individuare il regime di pubblicità del regolamento stesso.

La procedura per l'adozione dei regolamenti è stabilita, in via generale, dall'art. 43 del presente disegno di legge. Il comma 2 reca le linee generali della disciplina del personale cui il regolamento dovrà dare attuazione.

Il regolamento dovrà prevedere le seguenti tipologie di personale:

- dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi (pari almeno al 50% del contingente di ciascun servizio e del DIS);
- personale di diretta collaborazione dei direttori del DIS e dei servizi la cui permanenza è legata a quella dei direttori medesimi;
- personale assunto per chiamata diretta a tempo determinato, che non può essere assunto se non in via eccezionale ed esclusivamente in casi di alta e particolare specializzazione;
- esperti esterni in relazione a particolari profili professionali.

In particolare il regolamento dovrà istituire un ruolo unico del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, suddiviso, secondo le funzioni svolte, in personale amministrativo, operativo e tecnico. Almeno il 50 per cento del personale del DIS e di ciascun servizio deve essere costituito da dipendenti di tale ruolo.

Lo stesso regolamento prevede come principio generale per la scelta del personale il procedimento concorsuale, aperto anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione (la decisione di inserire l'aggettivo "concorsuali" collegato a "selettive" dalla congiunzione "e" in sede di esame da parte della Camera dei deputati sembrerebbe confermare che, salvi i casi eccezionali di cui si parlerà appresso, tutte le procedure selettive debbano essere concorsuali).

Conseguentemente, l'assunzione diretta è vietata, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS e dei servizi. In tali casi eccezionali potranno essere stipulati

contratti a tempo determinato, nei limiti temporali che il regolamento dovrà individuare nel rispetto della normativa vigente.

In casi eccezionali, si potrà inoltre procedere al conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze e specializzazioni.

Il regolamento deve anche individuare una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori.

È inoltre regolamentato il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi. Da ciò parrebbe discendere che a tali soggetti potrebbero invece essere affidati incarichi a tempo determinato e, più in generale, che gli incarichi esterni non devono necessariamente essere a termine.

Per il reclutamento del personale non si applicano le norme relative all'assunzione obbligatoria di disabili recate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68<sup>11</sup> e all'assunzione attraverso selezione delle liste di collocamento del personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo (art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56<sup>12</sup>).

E' mantenuto il divieto, di cui all'art. 8 della legge 801/1977<sup>13</sup>, di collaborare o fare parte dei servizi per coloro che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

Ai sensi del comma 4, le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dal disegno di legge in esame sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

---

11 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*.

12 *"Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro"*.

13 L'art. 8 della legge 801/1977 attualmente stabilisce che "Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista".

Il regolamento dovrà anche disciplinare il trattamento economico e previdenziale del personale indicando, tra l'altro:

- i criteri per la progressione in carriera;
- i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;
- i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo unico ad altra amministrazione;
- la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo unico;
- i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo;
- il trattamento economico.

Il trattamento economico, definito sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, dovrà essere strutturato in quattro voci:

- lo stipendio tabellare;
- l'indennità integrativa speciale;
- gli assegni familiari;
- una indennità di funzione, da determinarsi in rapporto al grado, alla qualifica, al profilo e alle funzioni svolte.

Al di fuori di quanto sopra previsto è vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio.

Si prevede poi, al comma 11, una serie di cause di incompatibilità che precludono qualsiasi rapporto con gli organismi di informazione: si tratta dei membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, giornalisti professionisti. A queste categorie, già previste dall'art. 7, primo comma, della legge 801/1977, si aggiungono i membri del Parlamento europeo, i membri del Governo, i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, i



dipendenti degli organi costituzionali e i giornalisti pubblicisti, che si vanno ad aggiungere ai professionisti.

Viene, inoltre, fatta una modifica in relazione ai ministri di culto: mentre la legge 801/1977 vieta a tutti i ministri di culto di essere impiegati nei (o collaborare ai) servizi, il testo in esame circoscrive tale divieto ai soli ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

Tale modifica è originata dalla considerazione, emersa nel corso del dibattito in seno alla I Commissione della Camera dei deputati (vedi la seduta del 29 gennaio 2007), della necessità di non privare i servizi di strumenti che sono stati determinanti per il buon esito di alcune importanti operazioni. Tuttavia, non è emersa la volontà di sopprimere tout court il divieto per i ministri di culto di collaborare ai servizi ed è stata avanzata la proposta di mantenere il divieto solamente per i ministri del culto cattolico, regolato dal Concordato, e dei culti che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, in base all'art. 8, terzo comma, Cost.. Tale formulazione però è stata considerata restrittiva e sostituita con una di carattere più generale. In proposito, si osserva che il citato art. 8 Cost., al secondo comma, sancisce il diritto alle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi liberamente a patto che i propri statuti "non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano".

Infine, tutto il personale è tenuto alla conservazione del segreto, anche dopo la cessazione della propria attività presso i servizi.

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di ricorsi amministrativi aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro: a tali ricorsi si applica lo speciale procedimento previsto dall'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034<sup>14</sup>, che, tra l'altro, prevede il dimezzamento dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

Ai sensi dei commi 2 e seguenti del suddetto art. 23-bis, "i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale

---

14 *"Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"*.

chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata".

L'articolo 23 esclude che il personale del DIS e dei servizi possa rivestire la qualifica non solo di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (come già previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 801/1977), ma anche di ufficiale o agente di pubblica sicurezza. Tali qualifiche, se rivestite nelle amministrazioni di appartenenza, sono sospese durante l'attività presso il DIS o i servizi.

Tuttavia, in caso di necessità, ad appartenenti al suddetto personale può essere attribuita (per non più di un anno, rinnovabile) la sola qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza. Detta attribuzione spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore generale del DIS ed è comunicata al Ministro dell'interno.

La polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. In particolare le sue funzioni (art. 55 c.p.p.) consistono nel prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Secondo l'art. 57 c.p.p., sono ufficiali di polizia giudiziaria:

- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria: il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di polizia penitenziaria, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e

agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 c.p.p..

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza svolgono funzioni prevalentemente inerenti alla prevenzione dei reati (mantenimento dell'ordine pubblico, tutela dell'incolumità delle persone, raccolta di prove di reati) e procedono alla scoperta e all'arresto dei delinquenti, ai sensi dell'art. 34 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690<sup>15</sup>. A differenza della polizia giudiziaria, la qualifica di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza è attribuita a tutto il personale delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle guardie penitenziarie), ai sensi degli artt. 17 e 18 del suddetto R.D. 690/1907. Successivamente, i provvedimenti di organizzazione di ciascun corpo hanno disciplinato l'attribuzione di tali qualifiche: la legge 1 aprile 1981, n. 121<sup>16</sup> per la Polizia di Stato (art. 39); il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198<sup>17</sup> per l'Arma dei Carabinieri (artt. 3 e 13); il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199<sup>18</sup> per la Guardia di finanza (artt. 4 e 76); la legge 15 dicembre 1990, n. 395<sup>19</sup> per la Polizia penitenziaria (art. 14). Anche al personale che svolge servizio di polizia municipale può essere attribuita, a determinate condizioni la qualifica di agente di pubblica sicurezza<sup>20</sup>. Tali qualifiche possono, inoltre, essere attribuite con legge agli appartenenti ad altre strutture dello Stato (si veda ad esempio l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale degli Enti parco nazionali, in virtù dell'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296<sup>21</sup>).

L'art. 23 inoltre riformula alcune disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 801/1977. In particolare si prevede che, in deroga alle disposizioni ordinarie, il

---

15 *"Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza"*.

16 *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"*.

17 *"Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri"*.

18 *"Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza"*.

19 *"Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"*.

20 Legge 7 marzo 1986, n. 65 *"Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"*.

21 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"*.

personale ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori, i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei Ministri, o l'Autorità delegata. A loro volta, spetta ai direttori dei servizi e al direttore generale del DIS fornire alla polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reato, con la possibilità di ritardare tali comunicazioni su autorizzazione del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 801/1977, relativo al principio di cooperazione da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei confronti degli agenti dei servizi è stato riformulato nell'art. 12 del testo in esame che prevede, più in generale, la collaborazione delle forze armate e delle forze di polizia con i servizi.

L'articolo 24 dispone in materia di identità di copertura, prevedendo la competenza del direttore generale del DIS (solo previa comunicazione al Presidente del Consiglio o all'autorità delegata) in materia di autorizzazione all'uso di documenti di identificazione (passaporti, carte d'identità) da parte del personale dei servizi informativi contenenti indicazioni diverse da quelle reali. Parimenti può essere autorizzato temporaneamente l'utilizzo di altri documenti e certificati di copertura.

In ogni caso i documenti di copertura non possono attestare la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

La norma prevede, a tutela della segretezza dell'identità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che agiscono sotto copertura, che sia le procedure di rilascio dei documenti sia il periodo di validità siano attestati in un registro riservato conservato presso il DIS e presso l'agenzia cui appartiene il soggetto con l'identità di copertura. Dopo l'uso, il documento è conservato presso il DIS.

Le modalità di rilascio e la durata dei documenti di copertura dovrà essere definita con apposito regolamento emanato dal Presidente del Consiglio.

L'articolo 25 prevede la possibilità che attività economiche simulate (sia nella forme di impresa individuale, sia di società di qualsiasi natura) siano esercitate da dirigenti dei servizi (si tratta naturalmente di attività connesse allo svolgimento dei compiti di intelligence). L'operazione va autorizzata dal direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio o all'autorità delegata. La norma prevede una specifica rendicontazione ai fini dell'imputazione all'apposito capitolo dei fondi riservati. L'individuazione delle modalità di svolgimento delle attività simulate è demandata ad apposito regolamento.

L'articolo 26 contiene una disposizione volta a evitare la costituzione di archivi illegali e a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolti e trattati da parte dei servizi di intelligence. Si prevede, infatti, che la raccolta e il trattamento di tali dati debbano essere finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.

A presidio di tale principio vengono introdotte alcune disposizioni specifiche: in primo luogo, sia il DIS, tramite l'ufficio ispettivo, sia i direttori dei servizi, sono responsabili del rispetto di tale principio. Inoltre, viene introdotta una sanzione penale per il personale che violi la riservatezza delle informazioni: il solo fatto di istituire o utilizzare schedari informativi al di fuori degli scopi di servizi comporta la pena della reclusione da tre a dieci anni, fatte salve le pene più severe previste se il fatto costituisce più grave reato.

Infine, viene posto il divieto per DIS, SIE e SIN di costituire archivi diversi da quelli ufficialmente comunicati al Comitato parlamentare, ai sensi dell'art. 33 del presente provvedimento.

Specifici obblighi di riservatezza sono posti a carico della magistratura che debba assumere dichiarazioni di un membro dei servizi informativi. L'articolo 27 della proposta stabilisce, infatti, in caso di procedimento penale, l'obbligo di rigorose cautele a tutela dell'interessato compresa, se possibile, la sua audizione a porte chiuse (riferimento all'applicazione degli artt. 472 e 473 c.p.p. e dell'art. 128 c.p.c.) o l'eventuale utilizzo del collegamento audiovisivo a distanza. In tale ultimo caso, sono

applicabili, in quanto compatibili, le relative norme contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 146-bis).

L'art. 472 c.p.p. stabilisce, infatti, che il giudice dispone che il dibattimento (o alcuni atti di esso) si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Analoga possibilità è prevista su richiesta dell'interessato, in caso di assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

Ai sensi del seguente art. 473 c.p.p., una volta che il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. La presenza di giornalisti è ammessa dal giudice solo in specifici casi ed i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere, rimangono per il tempo strettamente necessario nell'aula di udienza.

Analogamente, anche le udienze del processo civile possono svolgersi a porte chiuse, secondo quanto previsto dall'art. 128 c.p.c., se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. La disciplina di attuazione del codice di procedura penale, applicabile all'ascolto a distanza (art. 146-bis) dell'addetto ai servizi informativi, riguarda principalmente le modalità del collegamento audiovisivo con il luogo ove si trova l'ascoltato; l'equiparazione del luogo dove l'agente dei servizi si collega all'aula di udienza (in caso di ascolto in sede dibattimentale); l'assistenza dell'ausiliario del giudice (o di un ufficiale di polizia giudiziaria)

presente nel luogo ove si trova l'imputato, che ne attesta l'identità e che redige apposito verbale di documentazione dell'atto.

Non solo nel corso del giudizio, ma anche nella fase delle indagini, l'autorità giudiziaria è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a tutela del personale dei servizi che deve essere esaminato, o che partecipa in altro modo ad un atto di indagine.

Infatti, il pubblico ministero provvede sempre a secretare gli atti cui partecipano gli addetti ai servizi o del DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga all'art. 329, comma 3, c.p.p., a meno che la divulgazione del segreto sia indispensabile al proseguimento delle indagini o per altri rilevanti motivi.

L'art. 329 c.p.p. dispone, in via generale, che gli atti d'indagine sono segreti fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Una volta che si è verificata una delle due condizioni di cui sopra persiste la possibilità da parte del pubblico ministero di disporre l'obbligo del segreto a determinate condizioni; egli può, infatti, stabilire con decreto motivato

- l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
- il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Una forma particolare di tutela è contenuta nell'articolo 28 (che introduce il nuovo art. 270-bis c.p.p.): essa riguarda le eventuali intercettazioni di comunicazioni tra operatori dei servizi e introduce un procedimento – volto ad accertare la sussistenza del segreto di Stato in dette comunicazioni – analogo a quello che disciplina l'opposizione del segreto di Stato in sede di deposizione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 202 c.p.p., come riformulato dal testo in esame (art. 40). Anche nel caso delle intercettazioni, la conferma dell'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio determina la impossibilità di utilizzo delle notizie coperte dal segreto, fermo restando il ricorso alla Corte costituzionale.



Il procedimento prevede che, una volta terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio le informazioni di cui intende avvalersi nel processo al fine di verificare se siano coperte da segreto di Stato. Nel frattempo tali informazioni non possono essere utilizzate se non in caso di pericolo di inquinamento delle prove o pericolo di fuga, o al fine di prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

Esistono, peraltro, alcune differenze con la procedura di cui all'art. 40, derivanti dal fatto che quest'ultimo (ma non la disposizione in esame) è stato emendato nel corso dell'esame in Aula alla Camera dei deputati.

In particolare, mentre l'art. 40 (così come l'art. 41) prevede che il Presidente del Consiglio ha 30 giorni di tempo per confermare il segreto, l'art. 28 ne concede 60 per l'opposizione dello stesso.

Ancora, agli artt. 40 e 41 si è scelto di esplicitare che qualora l'eventuale conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'Autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni costituiscono una tipica attività che trova la sua naturale collocazione temporale nel corso delle indagini preliminari e, all'interno del codice di rito penale, in quanto mezzo di ricerca della prova, negli articoli da 266 a 271 c.p.p., norme di chiusura del titolo III del libro III.

Per quel che riguarda gli aspetti esecutivi delle operazioni, il legislatore ha voluto che il decreto del PM che dispone l'intercettazione ne indicasse le modalità (precisando, ad es., le utenze telefoniche da controllare) e la durata. Quest'ultima in ogni caso non può essere superiore a 15 giorni, salvo motivata proroga con decreto del GIP per ulteriori periodi successivi di 15 giorni ciascuno, purché permangano i requisiti richiesti ab origine (art. 267, terzo comma, c.p.p.).

La questione della sottoponibilità ad intercettazione delle comunicazioni di agenti dei servizi dovrebbe prossimamente essere valutata dalla Corte costituzionale. In risposta all'interrogazione dell'on. Boato n. 3-00623, il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, on. Francesco Rutelli, nel corso della seduta della Camera dei deputati n. 109 del 14 febbraio 2007, ha infatti dichiarato che il Consiglio dei ministri ha deliberato di sollevare innanzi alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzioni con l'autorità giudiziaria di Milano che avrebbe ad oggetto, tra le altre cose, le intercettazioni di utenze in uso ad agenti dei servizi.

8. Relativamente alla copertura della spese per il funzionamento (articolo 29) si prevede un sistema mutuato dalla legge 801/1977 (art. 19): i fondi destinati agli organismi informativi sono allocati in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia. La ripartizione di detti fondi avviene successivamente, all'inizio dell'esercizio finanziario, quando il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR e con il parere dei responsabili degli organismi, suddivide lo stanziamento tra DIS, AISE e AISI e stabilisce le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati.

Della ripartizione, nonché delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell'anno, viene data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo.

I servizi e il DIS sono dotati di una certa autonomia contabile, in quanto è previsto che la contabilità interna sia disciplinata da un regolamento ad hoc anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Il regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR sulla base di una serie di disposizioni generali, indicate dal testo in esame e che si possono sintetizzare come segue:

- i documenti contabili fondamentali sono il bilancio preventivo (che comprende le spese riservate) e il bilancio consuntivo (delle sole spese ordinarie) che sono unici per tutti gli organismi informativi;

- i bilanci sono predisposti dai responsabili degli organismi e approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR;
- la contabilità degli organismi informativi è sottoposta al controllo di un ufficio della Corte dei Conti distaccato presso il DIS, per quanto riguarda il controllo successivo sulla legittimità e regolarità di gestione, e a quello di una speciale sezione distaccata dell'ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio, relativamente al controllo preventivo di legittimità sulle spese ordinarie. I componenti degli uffici della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio di cui sopra sono tenuti al rispetto del segreto;
- per quanto riguarda le spese riservate viene presentato un rendiconto a parte, trimestrale, e una relazione finale, annuale, entrambi al Presidente del Consiglio;
- il consuntivo delle spese ordinarie, cui è allegata la relazione della Corte dei conti, e una relazione semestrale sulle linee essenziali della gestione delle spese riservate sono trasmesse al Comitato parlamentare di controllo.

Inoltre, un regolamento apposito dovrà definire sia le procedure per la stipula dei contratti di appalti di lavori e fornitura di beni e servizi (nel rispetto delle norme di cui all'art. 17 del decreto legislativo 1 aprile 2006, n. 163<sup>22</sup>) sia le tipologie di lavori che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. Tale regolamento andrà a sostituire quello attualmente previsto dal comma 8 del medesimo art. 17. L'art. 17 del codice degli appalti introduce una deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nel caso di opere che esigono particolari misure di sicurezza o di segretezza, e introduce una serie di condizioni per tali lavori (obbligo di motivare le particolari ragioni di sicurezza, eseguibilità dei contratti da parte operatori in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal codice, dell'abilitazione di sicurezza, affidamento dei contratti previo esperimento di gara informale). Il comma 8 dell'art. 17 reca l'autorizzazione ad emanare un regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a

<sup>22</sup> "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

trattativa privata, da parte dei servizi di informazione (il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta).

9. Comitato parlamentare di controllo (COPACO), al quale viene attribuita la specifica denominazione di "Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica" in luogo di quella generica (comitato parlamentare) indicata dall'art. 11 della legge 801/1977.

Attualmente, l'art. 11 della legge 801/1977 prevede, ai commi 2 e seguenti, che un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla legge stessa. A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti suddetti. In questo caso, il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche. Al Comitato la legge non attribuisce alcun potere autoritativo di acquisizione documentale o di ispezione e verifica diretta per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Gli articoli 30-38 del testo in esame ridefiniscono significativamente i poteri del

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Ove necessario, il Comitato può formulare proposte e rilievi, di cui può dare conto alle Camere, ove lo ritenga opportuno, mediante apposite relazioni. Per la presentazione di tali relazioni non è prevista una cadenza predeterminata. Le Camere possono deliberare di discutere le relazioni del Comitato, approvando eventualmente - in esito al dibattito - atti di indirizzo al Governo.

Ai sensi dell'art. 16, di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato all'autorità giudiziaria il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato. Questo, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

L'articolo 30 prevede un numero di componenti superiore all'attuale (sei deputati e sei senatori, in luogo di quattro deputati e quattro senatori): in tal modo si è inteso ampliare la rappresentatività dell'organismo e, contemporaneamente, tenere conto dell'incremento delle competenze ad esso attribuite. I membri sono designati, entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura, rispettivamente dai Presidenti di Camera e Senato. E' mantenuto il riferimento al criterio di proporzionalità per la loro nomina.

Viene sancito il principio, che del resto è stato fin dall'inizio applicato in via di prassi parlamentare, secondo cui il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti appartenenti all'opposizione. Per la sua elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, con eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati. Per la designazione degli altri due componenti dell'ufficio di presidenza, vige il principio del voto limitato.

Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

Il Comitato è, in sintesi, l'organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell'attività degli organismi informativi.

Il provvedimento disciplina in dettaglio i suoi poteri, che risultano notevolmente rafforzati rispetto a quelli previsti dalla L. 801/1977.

Le richieste che il COPACO può indirizzare al Governo (e che quest'ultimo è politicamente tenuto a soddisfare) possono riguardare solo aspetti limitati e generali della politica di informazione e sicurezza. Quanto ai direttori dei servizi, questi

ultimi, quando sono ascoltati in audizione, non sono giuridicamente obbligati a dire tutta la verità.

Nell'attuale contesto normativo, l'operato degli organismi di intelligence può, dunque, sfuggire tanto alla reale guida dell'Esecutivo, quanto all'effettivo controllo democratico del Parlamento”.

Al Comitato vengono riconosciuti poteri che si avvicinano a quelli attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta, limitatamente alla possibilità di procedere ad audizioni, effettuare ispezioni o sopralluoghi, acquisire documentazione ed elementi informativi ritenuti di interesse. Fermo restando che alle sole commissioni di inchiesta è concesso di agire con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (art. 82 Cost.), l'articolo 31 del testo in esame ricalca in più punti disposizioni contenute in alcune leggi istitutive di commissioni di inchiesta. Il potere di controllo del Comitato (alla cui definizione è dedicato l'intero art. 31) si esplica nella convocazione, per lo svolgimento periodico di audizioni, del Presidente del Consiglio, dei membri del Comitato interministeriale (CISR), del direttore generale del Dipartimento (DIS), dei direttori dei servizi (AISE e AISI).

È inoltre ammessa, in casi eccezionali, con adeguate motivazioni, la possibilità di sentire i dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza. Stante la straordinarietà di tali audizioni, la relativa delibera deve essere comunicata al Presidente del Consiglio, il quale, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi allo svolgimento dell'audizione.

Il Comitato può inoltre ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza che ritenga in possesso di elementi utili per l'esercizio del controllo parlamentare. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

Quanto alla richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria, nonché di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, il Comitato ha la possibilità di ottenere tali atti dall'autorità giudiziaria

anche in deroga all'obbligo del segreto delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.). L'autorità giudiziaria può ritardare, soltanto per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti. A tal fine deve peraltro emettere un decreto motivato, che ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

Nello svolgimento della propria attività conoscitiva, il Comitato può acquisire dai componenti del Sistema di informazione per la sicurezza informazioni di interesse e copie di atti e documenti da essi prodotti o custoditi. Quando ritiene che la rivelazione di informazioni o di atti possa mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati stranieri o recare danno ai servizi stessi, il destinatario della richiesta può opporre al Comitato l'esigenza della tutela della segretezza. Nel caso in cui il Comitato rilevi l'infondatezza della richiesta di segretazione, spetta al Presidente del Consiglio valutare la scelta di non trasmettere le informazioni richieste. In caso di dissenso con quest'ultimo, il Comitato riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni. La tutela della segretezza non può essere invocata in relazione a fatti per i quali non è opponibile il segreto di Stato. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Il Comitato può accedere per sopralluoghi (anche per controlli sulla documentazione di spesa relativa ad operazioni concluse dai servizi) agli uffici del Sistema di informazione per la sicurezza. Di tali operazioni deve essere informato preventivamente il Presidente del Consiglio, che può soltanto differire l'accesso per motivi contingenti.

È esclusa l'opponibilità al Comitato del segreto istruttorio, d'ufficio, bancario o professionale e del segreto funzionale apposto da Commissioni parlamentari d'inchiesta a propri atti e documenti. Per quanto riguarda le funzioni consultive



(articolo 32), il Comitato si esprime su tutti gli schemi di decreto e regolamento in materia di intelligence e, in particolare, su quelli concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente del personale dei due servizi di informazione e del DIS. Il parere, che deve essere reso entro il termine perentorio di un mese ed è prorogabile per un termine non superiore a 15 giorni, è obbligatorio ma non vincolante.

Non è invece previsto il parere del Comitato sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei servizi di sicurezza, ma soltanto un'informativa preventiva al Comitato da parte del Presidente del Consiglio. Il testo base della Commissione giustizia della Camera prevedeva inizialmente il coinvolgimento del Comitato parlamentare nel procedimento di nomina del direttore generale del DIS e dei direttori di AISE e AISI. Nel corso dell'esame in Commissione<sup>23</sup>, il viceministro Minniti ha rilevato che in nessun Paese europeo esiste un analogo principio di gradimento dell'organismo parlamentare di controllo sulle nomine governative dei responsabili dei servizi di sicurezza. Negli Stati Uniti tale forma di assenso parlamentare è contemplata, ma assume carattere generale e riguarda qualsiasi tipo di nomina governativa. Peraltro, ha fatto notare il viceministro, negli Stati Uniti il Comitato parlamentare di controllo riflette i rapporti di forza delle Camere e il Presidente dell'organismo non è un membro dell'opposizione. Qualora si fosse acceduto ad una ipotesi di gradimento politico del tipo di quella contemplata nel testo base, si sarebbe configurato, secondo il viceministro, un unicum rispetto agli altri casi relativi alle nomine dei capi delle Forze armate e del Capo della Polizia di Stato e del Comandante generale dei Carabinieri. Pertanto, il Governo ha avanzato la proposta, accolta dalla Commissione, di delineare un rapporto di informazione tempestiva tra il Presidente del Consiglio e il presidente del Comitato parlamentare, nella sua veste di rappresentante dell'opposizione. Disporre una tempestiva informazione del Presidente del Consiglio sulle nomine e sui criteri di nomina al presidente del COPACO consente certamente, secondo il viceministro, di separare il rapporto

---

23

Commissione Affari costituzionali, seduta del 29 gennaio 2007.

fiduciario sotteso alle nomine dalle funzioni di controllo rimesse al comitato di controllo.

Il Comitato diviene destinatario diretto di una serie di comunicazioni obbligatorie e di una relazione semestrale da parte del Governo (articolo 33). Analogamente a quanto già previsto dalla legislazione vigente (legge 801/1977, art. 11, primo comma), la relazione ha per oggetto l'attività dei servizi di sicurezza e contiene una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza della Repubblica. Diversamente da quanto previsto dalla legge 801/1977, destinatario della relazione non è il tuttavia il Parlamento, ma direttamente il Comitato parlamentare. Sembra quindi da ritenere, anche in considerazione delle informazioni che l'art. 33 richiede formino oggetto della relazione, che quest'ultima abbia carattere riservato.

Il testo stabilisce innovativamente che la relazione semestrale deve contenere elementi informativi anche su:

- l'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza nello stesso semestre della legge in esame, in cui si dispone che al Comitato deve essere trasmesso a fini conoscitivi il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie del DIS e dei servizi di sicurezza e, nella relazione semestrale, una informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate);
- il riepilogo per tipologie di spesa delle previsioni iscritte nel bilancio di DIS, SIE e SIN, ed i relativi stati di utilizzo;
- i criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini;
- le linee essenziali delle attività svolte mediante l'impiego di identità di copertura ;
- la consistenza dell'organico e il reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento; i casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute.

Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie del Presidente del Consiglio nei confronti del Comitato, quest'ultimo deve essere informato:

- delle operazioni dei servizi di sicurezza per le quali sia stata concessa l'autorizzazione a compiere legittimamente, a difesa della sicurezza nazionale, condotte astrattamente configurabili come reato o a richiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni ai fini dell'attività informativa e di sicurezza contro il terrorismo internazionale (comma 4);
- delle richieste di secretazione delle comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS e ai servizi di sicurezza che siano state acquisite tramite intercettazioni dall'A.G.O. e le determinazioni adottate al riguardo;
- dell'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza (comma 6. Si ricorda che ai sensi dell'art. 26, comma 4, è vietata l'istituzione di archivi la cui esistenza non sia comunicata al COPACO).

Altri obblighi informativi nei confronti del Comitato sono posti a capo del DIS (che, ai sensi del comma 2, deve comunicare tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti e i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del personale), nonché dei Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri (che, ai sensi del comma 3, trasmettono i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza).

L'attività informativa del Comitato si estrinseca in una relazione annuale alle Camere sulla propria attività<sup>24</sup>, nella quale esso può avanzare proposte o segnalazioni sulle questioni di competenza. Il Comitato può altresì trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti (articolo 35). Inoltre, in caso di accertamento di violazioni delle norme che disciplinano l'attività di intelligence, il Comitato riferisce ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio (articolo 34).

---

<sup>24</sup> Anche se non previsto dalla legislazione vigente, non è infrequente l'invio di relazioni alle Camere da parte del Comitato.

L'ampliamento dei poteri del Comitato parlamentare comporta il rafforzamento dell'esigenza di riservatezza e di segretezza degli atti del Comitato per i quali non sia stata autorizzata la divulgazione. L'articolo 36 estende dunque l'obbligo del segreto anche ai funzionari e al personale addetti al Comitato e a tutte le persone che collaborano con esso. La violazione dell'obbligo di segreto è sanzionata penalmente (ai sensi dell'art. 326 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato). Analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di atti e documenti. Per le violazioni commesse da parlamentari le pene di cui all'art. 326 c.p. sono aumentate da un terzo alla metà.

L'art. 326 c.p. (Violazione del segreto di ufficio) si applica ai pubblici ufficiali e alle persone incaricate di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della loro qualità, rivelino notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, prevedendo in questi casi la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'applicazione delle sanzioni sulla violazione del segreto è espressamente estesa a tutti i soggetti, che siano anche esterni al Comitato e che non rientrino nelle categorie di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, i quali diffondano anche parzialmente atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

Tale ultima previsione è contenuta con formulazioni analoghe - anche se non identiche - nelle leggi istitutive di alcune Commissioni di inchiesta. Si ricorda per tutte quella relativa alla Commissione antimafia (legge 27 ottobre 2006, n. 277, art. 5, comma 3) e quella concernente la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (legge 20 ottobre 2006, n. 271, art. 5, comma 2). Tali disposizioni prevedono l'applicazione delle pene di cui all'art. 326 c.p. "a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione".

Il presidente del Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, denuncia i casi di violazione del segreto all'autorità giudiziaria.

Nei confronti dei componenti il Comitato, è prevista, in aggiunta alla denuncia dell'autorità giudiziaria, la possibilità di attivare un procedimento di accertamento endoparlamentare, mediante la nomina, da parte del Presidente della Camera di appartenenza, di una commissione di indagine paritariamente composta da parlamentari della maggioranza e dell'opposizione. La commissione di indagine procede ai sensi del regolamento della Camera di appartenenza e riferisce le sue conclusioni al Presidente. Qualora essa ritenga che vi sia stata violazione del segreto da parte del parlamentare interessato, il Presidente della Camera di appartenenza procede a sostituirlo (nel rispetto dei principi di rappresentanza proporzionale dei gruppi e paritaria di maggioranza e opposizioni), dandone previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 37 disciplina l'organizzazione interna del Comitato, prevedendo l'adozione di un regolamento interno. E' inoltre disposta, come ipotesi ordinaria, la segretazione delle sedute e degli atti del Comitato, lasciando comunque impregiudicata per il Comitato la facoltà di decidere diversamente al riguardo.

Il Comitato può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa mera comunicazione ai Presidenti delle Camere e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate al Comitato. È espressamente vietato l'utilizzo di collaboratori che facciano o abbiano fatto parte del Sistema di informazione per la sicurezza e di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati stranieri.

Ai sensi dell'articolo 38, in aggiunta alle relazioni semestrali al Comitato, di cui all'art. 33 del presente disegno di legge, entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

Si tratta della medesima relazione che attualmente l'art. 11, comma 1, della legge 801/1977, prevede che il Governo presenti al Parlamento semestralmente.

La relazione al Parlamento serve a garantire la sussistenza di un circuito pubblico che, contrariamente a quanto accade per le relazioni semestrali al Comitato, non sia coperto da riservatezza<sup>25</sup>.

---

25 Si veda, a tal proposito, seduta della Camera dei deputati del 14 febbraio 2007.

10. Ai sensi dell'art. 12 della legge 801/1977, sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

La legge esclude categoricamente la possibilità che fatti eversivi dell'ordine costituzionale possano essere oggetto di segreto di Stato (art. 12, comma 2, legge 801/1977). Tale previsione è confermata dall'art. 204 c.p.p.: "Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte"<sup>26</sup>.

La tutela della sicurezza mediante il ricorso al segreto di Stato si esercita essenzialmente nelle seguenti forme:

- 1) l'apposizione formale del segreto di Stato sugli atti, i documenti, le notizie ecc. riservati;
- 2) l'opposizione di tale segreto in sede processuale, da parte degli appartenenti ai servizi;
- 3) le sanzioni penali per le violazioni del segreto di Stato.

Nei primi due casi, un ruolo centrale è affidato al Presidente del Consiglio che, in quanto responsabile della politica generale relativa alla sicurezza, è anche la massima

---

<sup>26</sup> Per i reati aventi come scopo l'eversione dell'ordinamento costituzionale si vedano gli artt. 270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis c.p. (reati di associazione sovversiva, terrorismo ecc.). Un altro caso di non opponibilità del segreto di Stato è stato introdotto relativamente alle informazioni riguardanti l'uso delle mine antipersona, dalla legge 29 ottobre 1997 n. 374, "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" (art. 10). Si ricorda peraltro che l'art. 3, comma 2 della legge 30 giugno 1994, n. 430 istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia ha previsto che "in nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato".

autorità in materia di segreto di Stato (egli “esercita la tutela del segreto di Stato”, art. 1, comma 2, legge 801/1977).

L'apposizione del segreto consiste nell'atto di individuazione pratica dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti, possono compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere segreti. Attualmente l'apposizione del segreto è disciplinato da fonti secondarie quali il D.P.C.M. 3 febbraio 2006<sup>27</sup> e il D.P.C.M. 11 aprile 2003<sup>28</sup>.

Relativamente all'attuazione della tutela del segreto di Stato, attraverso, tra l'altro, l'emanazione degli atti di segretazione, si sottolinea che ciascun ministro è responsabile della tutela del segreto nell'ambito della propria amministrazione, sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio<sup>29</sup>.

La legge 801/1977 attribuisce, infatti, al Presidente del Consiglio il “controllo della applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti”. Non viene specificato a chi spetti le definizioni dei criteri stessi. Tuttavia, si può desumere che tale compito rientri nell'ambito della potestà regolamentare del Presidente del Consiglio su tutte le attività attinenti alla politica informativa e di sicurezza, come stabilito dallo stesso art. 1, legge 801/1977, e, più in generale, gli spetti quale massima autorità in materia di tutela del segreto di Stato.

L'apposizione del segreto di Stato nei casi in cui ricorrano le condizioni non è soggetta ad alcun termine di durata: l'atto resta coperto dal segreto di Stato fino a quando questo non viene rimosso.

L'atto di opposizione è il provvedimento, spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell'autorità giudiziaria l'apposizione del segreto di Stato su un documento.

L'opposizione del segreto di Stato è disciplinata dagli artt. 202 e 256 c.p.p..

---

27 "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate".

28 "Norme di sicurezza per la tutela delle informazioni UE classificate, di attuazione della Dec. 29 novembre 2001 della Commissione delle Comunità europee".

29 Si veda in proposito la *Relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti* (semestre 22 novembre 1977 – 22 maggio 1978).



In particolare, per quanto riguarda la testimonianza, ai sensi dell'art. 202 (già art. 352) c.p.p. (Segreto di Stato), i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>30</sup>, chiedendo che ne sia data conferma, e a questo punto si danno due ipotesi:

- il Presidente del Consiglio conferma il segreto: da ciò deriva che se la prova è reputata essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato<sup>31</sup>;
- il Presidente del Consiglio non conferma, entro 60 giorni dalla richiesta, l'opposizione del segreto: da ciò deriva che il giudice ordina al testimone di deporre.

Analoga procedura è prevista dall'art. 256 c.p.p. (Dovere di esibizione di segreti) per quanto riguarda i sequestri (ad esempio di atti e documenti).

Nel caso di conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, la legge 801/1977 prevede un ulteriore obbligo da parte di quest'ultimo che ne deve dare comunicazione, con indicazione delle motivazioni, alle Camere. Come è già stato ricordato, analoga comunicazione viene fatta al Comitato parlamentare di controllo. Se il Comitato ritiene, a maggioranza assoluta dei suoi membri, che l'opposizione del segreto è infondata ne riferisce a ciascuna delle Camere. In ogni caso, le conseguenze di tale atto sono esclusivamente politiche e non rilevano in ordine al procedimento che ha originato l'opposizione del segreto.

---

30 Si osserva che l'art. 202 c.p.p. (già art. 352) nella formulazione introdotta in origine dalla legge 801/1977 (art. 15) prevedeva che il giudice interpellasse il Presidente del Consiglio solamente nel caso ritenesse infondata la dichiarazione di segretezza. Alla formulazione attuale si è giunti a seguito della riforma del c.p.p. operata con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.

31 Con la sentenza 110/1998, la Corte costituzionale ha stabilito che l'apposizione del segreto di Stato non inibisce in modo assoluto all'autorità giudiziaria la conoscenza dei fatti ai quali il segreto si riferisce, precludendo qualsiasi indagine anche se fondata su elementi di conoscenza altrimenti acquisiti, ma ha solo l'effetto di impedire l'acquisizione e l'utilizzazione di elementi di conoscenza e di prova coperti da segreto. Il divieto riguarda l'utilizzazione di atti e documenti coperti da segreto, sia in via diretta, al fine di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine. Inoltre, ha aggiunto la Corte, i rapporti tra potere esecutivo e autorità giudiziaria devono essere improntati al principio di legalità e devono essere ispirati a correttezza e lealtà, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti.

Il Presidente del Consiglio, inoltre, può opporre motivatamente il segreto di Stato direttamente nei confronti del Comitato, in occasione di richieste di informazioni da parte del comitato stesso.

Nel ridisciplinare il segreto di Stato il legislatore ha tenuto conto di alcune indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale 86/1977. La pronuncia della Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale degli artt. 342 e 352 c.p.p. allora vigenti nella parte in cui prevedevano che l'autorità giudiziaria informasse il Ministro di grazia e giustizia e non il Presidente del Consiglio dell'opposizione del segreto di Stato e nella parte in cui non prevedono che il Presidente del Consiglio debba fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali dell'eventuale conferma del segreto.

Oltre alla individuazione nella massima autorità politica dell'organo deputato ad adottare le decisioni definitive in materia di sicurezza e, quindi, anche in materia di segreto di Stato, la Corte fissò altri principi fondamentali, quali la necessità di circoscrivere rigorosamente le materie suscettibili di essere secretate, l'esclusione da queste dei fatti eversivi dell'ordine pubblico, l'obbligo di motivazione dell'opposizione del segreto, la responsabilità dell'esecutivo nei confronti del Parlamento che deve essere in grado di controllare le attività relative alla sicurezza<sup>32</sup>.

Per quanto riguarda la tutela penale del segreto di Stato rilevano gli artt. 255-263 c.p.. In particolare, è previsto il reato di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, punito con la reclusione da tre a dieci anni (art. 256 c.p.). Se il reato avviene a scopo di spionaggio politico o militare la pena minima è elevata a quindici anni di carcere (art. 257 c.p.). La rivelazione di segreti di Stato è punita con la reclusione non inferiore a cinque anni (art. 261 c.p.).

---

<sup>32</sup> Tra le sentenze della Corte costituzionale in materia di segreto di Stato possono dunque ricordarsi le seguenti: 82/1976, 86/1977, 110/1998, 410/1998, 344/2000, 487/2000 (preceduta dalle ordinanze 320 e 321/1999), 295/2002. Si vedano anche le ordinanze 209/2003 e 404/2005.

11. L'articolo 39, nella 124/2007, ridefinisce la disciplina del segreto di Stato. Per quanto riguarda il perimetro della nozione di segreto di Stato, il testo riduce quello attualmente tracciato dall'art. 12 della legge 801/1977. L'articolo in esame, infatti, limita il ricorso alla copertura del segreto di Stato soltanto agli atti la cui conoscenza potrebbe danneggiare:

- l'integrità della Repubblica (l'art. 12 della legge 801/1977 parla invece di integrità dello Stato democratico), anche in relazione ad accordi internazionali;
- la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a fondamento della Repubblica;
- l'indipendenza dello Stato, rispetto ad altri Stati e in relazione con essi;
- la preparazione e la difesa militare dello Stato.

Rispetto al regime precedentemente vigente, la proposta elimina dunque il segreto per gli atti la cui diffusione sia idonea a recare danno al "libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali".

Il testo in esame prevedeva originariamente una formulazione più ampia della nozione di segreto di Stato, comprendendo in essa "la tutela degli interessi economico-finanziari strategici per la collettività", fattispecie non contemplata dalla legislazione vigente. Recependo un'osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia della Camera dei deputati<sup>33</sup>, tale espressione è stata espunta dal testo.

Il provvedimento specifica che l'obbligo di segretezza deve essere fatto valere nei confronti di chiunque, prevedendo che gli atti coperti dal segreto di Stato possono essere posti a conoscenza esclusivamente di coloro che sono chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali: in sostanza degli operatori degli organismi di sicurezza e, tra questi, solamente di quelli investiti di un compito specifico che

---

33 Commissione Giustizia, seduta del 1° febbraio 2006.

implichi la conoscenza di tali atti (comma 2). Il segreto di Stato si estende, prescindendo dalla classifica di segretezza loro attribuita, anche agli atti la cui conoscenza possa danneggiare in modo grave le finalità in precedenza illustrate.

La responsabilità e la competenza per l'apposizione del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l'individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato (comma 5).

Con una significativa innovazione, il testo introduce un limite temporale al vincolo di segretezza (che secondo la disciplina vigente non è soggetto ad alcun termine di durata): esso viene a cessare ordinariamente decorsi quindici anni dalla apposizione o dalla opposizione. Il Presidente del Consiglio può, con provvedimento motivato che deve essere trasmesso senza ritardo al Comitato, disporre una o più proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni. A prescindere dal decorso di tali termini, il Presidente del Consiglio dispone la cessazione anticipata del vincolo, quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione (commi 7-9).

Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizioni di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti (comma 10).

Il testo esclude espressamente che possano essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale, come già attualmente previsto dall'art. 12, comma secondo, della legge 801/1977) i fatti di terrorismo, quelli costituenti i reati di strage previsti dagli artt. 285 e 422 c.p. e i reati di mafia di cui agli artt. 416-bis (Associazione di tipo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso) c.p..

L'articolo 40, comma 1, sostituisce l'art. 202 c.p.p. relativo al segreto di Stato opposto dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio nel corso di un procedimento penale.

Il testo in esame conferma l'attuale formulazione del comma 1 dell'art. 202 c.p.p., che sancisce l'obbligo per i soggetti citati chiamati a testimoniare di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

Nel caso di opposizione del segreto di Stato da parte del testimone, nelle more della decisione di conferma o meno di esso da parte del Presidente del Consiglio, il comma 2 dell'art. 202 c.p.p. come sostituito dal provvedimento in esame stabilisce che l'autorità giudiziaria deve sospendere ogni iniziativa volta ad acquisire elementi relativi all'oggetto del segreto. Inoltre, recependo un già ricordato principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale<sup>34</sup>, l'opposizione del segreto, motivatamente confermata dal Presidente del Consiglio, impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto<sup>35</sup> (comma 5 dell'art. 202 c.p.p. come sostituito), ma non preclude all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto (comma 6 dell'art. 202 c.p.p. come sostituito).

Viene esplicitato che l'autorità giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell'opposizione del segreto di Stato può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. L'eventuale risoluzione del conflitto in favore dell'autorità giudiziaria preclude l'opposizione del segreto nel corso del procedimento per il medesimo oggetto (comma 7 dell'art. 202 c.p.p. come sostituito). Viceversa, qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

Il testo introduce un rilevante elemento di novità sancendo il principio secondo cui in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale: la Corte ha

---

<sup>34</sup> Sent. 110/1998, considerato in diritto n. 7.

<sup>35</sup> Tale disposizione recepisce un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale: "l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l'effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la *notitia criminis* in suo possesso, ed eserciti se del caso l'azione penale, ma ha l'effetto di inibire all'autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. Tale divieto riguarda l'utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioè di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta vizzate dall'illegittimità della loro origine (sent. 110/1998).

dunque pieno accesso a tutta la documentazione coperta dal segreto. Essa deve peraltro dettare disposizioni interne volte a garantire la segretezza degli atti.

A proposito del conflitto di attribuzioni, si ricorda che la legge riconosce la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutti gli “organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata” (legge 87/1953, art. 37, comma primo).

Gli organi giurisdizionali rientrano pienamente tra quelli legittimati ad essere parte – attiva e passiva – nei conflitti di attribuzione. Tra questi organi la Corte costituzionale per costante giurisprudenza ha compreso il pubblico ministero, in quanto titolare diretto ed esclusivo dell’attività di indagine finalizzata all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, come previsto dall’art. 112 (sent. 110/1998).

Per quanto riguarda la materia del segreto di Stato, viene riconosciuta la legittimazione ad agire non soltanto del Presidente del Consiglio – “in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato” (ord. 404/2005, sent. 410 e 110/1998, ord. 426/97, sent. 86/1977) – ma anche al Procuratore della Repubblica (ord. 404/2005).

Il comma 2 dell’art. 40 modifica l’art. 204 (Esclusione del segreto), primo comma, primo periodo, c.p.p. che attualmente prevede che non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 c.p.p. fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale (come già ricordato, una disposizione analoga è contenuta nell’art. 12 della legge 801/1977).

In armonia con quanto disposto dall’art. 39, comma 11, del testo in esame, la modifica introdotta dal comma 2 estende la preclusione dell’opposizione del segreto di Stato anche alle seguenti ulteriori ipotesi:

- reati di strage previsti dagli artt. 285 e 422 c.p.;
- associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p..

Si segnala che, diversamente da quanto disposto dall'art. 39, comma 11, non si fa invece qui riferimento allo scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 416-ter.

Il comma 3 dell'art. 40 inserisce 4 nuovi commi dopo il comma 1 dell'art. 204 c.p.p..

Il comma 1-bis esclude dal vincolo di segretezza gli atti connessi ad operazioni effettuate dal personale dei servizi di sicurezza per le quali non sia stata riscontrata la sussistenza della speciale causa di giustificazione di cui all'art. 18 del testo in esame (che comporta l'autorizzazione a compiere legittimamente condotte astrattamente configurabili come reati).

Inoltre, il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

Per quanto riguarda la tutela della classifica, si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non confermi il segreto, provvede a declassificare, i documenti prima di metterli a disposizione dell'autorità giudiziaria competente (comma 1-quinquies dell'art. 204 c.p.p.).

L'art. 40, comma 4, apporta due modifiche all'art. 66 delle norme di attuazione del c.p.p.<sup>36</sup>.

In primo luogo, viene sostituito il secondo comma. Esso attualmente prevede che, quando gli perviene comunicazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che ha rigettato l'eccezione di segretezza, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 204, comma 1, c.p.p. perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato. La proposta in esame: prevede che l'atto del Presidente del Consiglio dei ministri debba essere motivato; in conseguenza delle modifiche all'art. 204 c.p.p. apportate dall'art. 40, comma 3, c.p.p. prevede che la valutazione del Presidente del Consiglio debba investire la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 204, commi 1,

---

36

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

1-bis e 1-ter; dimezza - da 60 a 30 giorni - il termine a disposizione del Presidente del Consiglio per l'eventuale conferma del segreto.

In secondo luogo, si propone l'abrogazione del terzo comma, il quale, per il caso di conferma dell'opposizione da parte del Presidente del Consiglio ai sensi del comma 2, rinvia alla procedura di cui all'art. 16 della legge 801/1977 (il quale dispone la comunicazione motivata al Comitato parlamentare che, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche). L'abrogazione del terzo comma è conseguenza dell'abrogazione dell'intera legge 801/1977 disposta dal disegno di legge in esame (in caso contrario, rimarrebbe in piedi un rinvio ad un articolo di legge non più esistente). Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, la disciplina non cambia, in quanto la procedura attualmente contenuta nell'abrogando art. 16 della legge 801/1977 viene trasfusa nell'art. 40, comma 5, del disegno di legge in esame. Quest'ultimo contiene due piccole modifiche, laddove non prevede più che le motivazioni che il Presidente del Consiglio trasmette al Comitato parlamentare possano essere sintetiche e laddove non richiede più che la delibera con la quale il Comitato parlamentare dichiara l'infondatezza dell'opposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio debba essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

L'articolo 41 introduce una norma di carattere generale che prevede la possibilità di eccepire nel processo penale il segreto di Stato da parte di soggetti diversi dai testimoni (indagati, imputati, parti che sono esaminate ma non in qualità di testimoni, parti civili, ecc.).

Con la proposta in esame, dunque, il legislatore verrebbe a disciplinare una questione che, al momento, non è espressamente contemplata da alcuna disposizione di legge (si ricorda, infatti, che l'art. 202 c.p.p. si riferisce esclusivamente al segreto di Stato opposto dal testimone).

Secondo parte degli interpreti, sussisterebbe sul punto una vera e propria lacuna, che può arrecare un danno a tutti quegli indagati o imputati la cui innocenza potrebbe



essere provata solo sulla base di atti, documenti o informazioni coperti dal segreto di Stato. Tali soggetti si troverebbero nella scomoda situazione di dover scegliere tra il non esercitare il proprio diritto alla difesa o esercitarlo, violando però l'obbligo del segreto.

Secondo la giurisprudenza, invece, non vi sarebbe sul punto alcuna lacuna. Ed infatti, la Corte di cassazione ha affermato in passato che "Il contenuto dell'art. 352 c.p.p. [attualmente art. 202 c.p.p.] è diretto a tutelare il teste che, interrogato su fatti rispetto ai quali abbia obbligo di astenersi in quanto coperti dal segreto di Stato, è suscettibile di essere incriminato per il delitto di cui all'art. 372 c.p. [che, sotto la rubrica "Falsa testimonianza" sanziona anche il fatto di chi tace ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato] sotto il profilo della reticenza: in tal senso, infatti, nel presupposto della necessità di tutelare il segreto, è prevista la possibilità di interpello del Presidente del Consiglio dei Ministri e, nel caso di conferma della fondatezza della dichiarazione, la declaratoria di non doversi procedere nell'azione penale per il suddetto motivo.

Tale previsione, pertanto, non è applicabile nei confronti di colui che sia interrogato formalmente e sostanzialmente in qualità di imputato, avendo questi ampia libertà di articolare la propria difesa, anche rifiutandosi di rispondere, senza con ciò incorrere nel rischio di incriminazione alcuna - ai sensi dell'art. 372 c.p. - essendogli solo vietato di commettere il delitto di calunnia. L'art. 24 cost. definisce inviolabile il diritto di difesa: lo stesso, di conseguenza, non può essere limitato non solo sotto il profilo processuale formale, ma neppure sotto quello sostanziale. Di conseguenza, l'imputato ha il diritto di rendere tutte le dichiarazioni idonee a provare la propria innocenza, dovendosi in tale direzione ritenere compresi eventuali altri doveri quali quello eventualmente derivante dall'esistenza del segreto di Stato. Non esiste contrasto tra i principi di cui agli art. 24 e 54 cost., sotto il profilo enunciato, essendo espressamente prevista - art. 51 comma 1 c.p. - la non punibilità di chi abbia eventualmente posto in essere una condotta illecita nell'esercizio di un diritto" (Cass. pen., sez. VI, 10 marzo 1987, in Cass. pen. 1988, 1897).

Da ultimo, il Tribunale di Milano, nel dichiarare non rilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 202 c.p.p., ha ribadito che "L'art. 202 non fa alcun riferimento all'indagato o all'imputato, né altre norme del codice di procedura regolano direttamente la materia del segreto di stato con riferimento all'accusato. Tale silenzio è coerente con il sistema normativo, perché il diritto di difesa non ha limiti alla sua esplicazione se non quello della calunnia e della autocalunnia. La causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto prevista dall'art. 51 c.p., del rango di legge ordinaria, che risolve chiaramente, escludendola, la punibilità dell'imputato che per difendersi diffonda notizie coperte da segreto di stato, con riferimento all'esercizio dello specifico diritto di difesa vanta la copertura dell'art. 24 della costituzione. Nella nostra carta costituzionale il diritto di difesa è garantito tra i diritti fondamentali e naturali della persona che l'ordinamento riconosce ... Mentre l'esercizio della giurisdizione può quindi essere limitato, nella comparazione dei differenti interessi in gioco, come con legge ordinaria viene stabilito dall'art. 202 c.p., il diritto di difesa è insuscettibile di significativa compressione in quanto diritto inviolabile connesso con la dignità della persona ... L'interpretazione che si ritiene compatibile con la gerarchia di valori istituzionali della carta costituzionale e con la contemporanea configurazione del rapporto tra stato e cittadini e tra organi dello stato, e che è possibile al giudice ordinario perché non contrasta con le norme oggetto di questa analisi non essendo previsto per l'imputato il divieto di rispondere a domande su fatti coperti dal segreto di stato, e' quella che consente all'imputato, se ne abbia necessità per difendersi dalla accusa di avere commesso un reato, perché scriminato dall'art. 51 c.p. diretta espressione in questo caso dell'art. 24 della costituzione, di violare il segreto di stato, entro i limiti strettamente imposti dall'interesse difensivo, ferma restando l'inutilizzabilità ad altri fini, implicitamente contenuta nel limite all'esercizio della giurisdizione di cui all'art. 202 c.p.p., dei documenti coperti dal segreto di cui sia stato disvelato il contenuto. E' una interpretazione che consente di scongiurare il pericolo di una condanna ingiusta come conseguenza della limitazione del diritto di difesa, di limitare la divulgazione di atti

coperti dal segreto all'indispensabile, ridimensionando di fatto l'estensione della rivelazione con il riferimento ai parametri della pertinenza all'oggetto della prova e all'interesse difensivo, e di impedire che l'imputato discrezionalmente pregiudichi le ragioni della giurisdizione impedendo pretestuosamente la celebrazione del processo. Si tratta di interpretazione che tutela anche l'imputato da eventuali abusi del potere esecutivo ai suoi danni, e che gli consente, se innocente, di ottenere una pronuncia di proscioglimento nel merito. La normativa attualmente vigente, di cui e' possibile una interpretazione compatibile con i principi della costituzione, non appare quindi irragionevole" (Trib. Milano, Ufficio per le indagini preliminari, ord. 6 febbraio 2007<sup>37</sup>).

La proposta di legge in esame esprime un bilanciamento degli interessi in gioco che è analogo a quello codificato nell'art. 202 c.p.p. (come modificato dall'art. 40).

L'autorità giudiziaria, se è stato opposto il segreto di Stato, ne informa il Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza. Qualora ritenga essenziale per la definizione del processo la conoscenza degli atti sui quali è stato opposto il segreto, l'autorità giudiziaria chiede al Presidente del Consiglio la conferma dell'esistenza del segreto di Stato, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

I commi da 3 a 8 dell'art. 41 riproducono i commi da 3 a 8 dell'art. 202 c.p.p. come sostituito dall'art. 40, comma 1, del provvedimento in esame.

L'autorità giudiziaria, a fronte della conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, alla quale il provvedimento in esame stabilisce che tale segreto non può essere opposto. Analogamente a quanto disposto dall'art. 40, comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo in esame al Comitato parlamentare, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato, se

---

37 Il testo integrale dell'ordinanza è, al momento della redazione del presente dossier, rinvenibile sui siti [www.movimentoperlagiustizia.it](http://www.movimentoperlagiustizia.it) e [www.penale.it](http://www.penale.it).

ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

L'articolo 42 reca un'articolata disciplina delle classifiche di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione.

Si è ritenuto opportuno disciplinare legislativamente il sistema delle classifiche di segretezza, finora affidato a un sistema di norme secondarie<sup>38</sup>. Tra le novità di maggior rilievo si segnala la previsione di un sistema di declassificazione automatica: in assenza di provvedimenti limitativi, quando sono trascorsi cinque anni, si passa dalla classifica superiore alla inferiore; decorsi altri cinque anni, viene comunque meno il vincolo di segretezza.

Con provvedimento motivato, l'autorità che ha posto la classifica può disporre la proroga della durata. Qualora la proroga sia ultraquindicennale, è necessario un provvedimento del Presidente del Consiglio.

La responsabilità dell'apposizione della classifica di segretezza (e della sua eventuale elevazione) dipende dalla natura dell'oggetto da secretare: se si tratta di un documento, la classifica è apposta dall'autorità che lo ha formato; nel caso di una notizia, dall'autorità che l'ha acquisita per prima; nel caso di una cosa, dall'autorità che ne è responsabile; per i documenti, atti, notizie o cose acquisiti dall'estero, dall'autorità che li ha acquisiti. Le classifiche sono effettuate comunque sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

In ogni caso, l'individuazione dei soggetti abilitati alla classificazione di segretezza spetta al Presidente del Consiglio che vi provvede con un regolamento nel quale sono definite anche le modalità di accesso nei luoghi militari e negli altri luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica e gli uffici della pubblica amministrazione collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.

Il Presidente del Consiglio, inoltre, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza verifica il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza.

---

<sup>38</sup> Tale motivazione emerge dalla relazione illustrativa che accompagna la p.d.l. presentata dal COPACO (A.C. 2070).

Il testo in esame mantiene le quattro classifiche di sicurezza attuali (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo<sup>39</sup>), demandando ad un regolamento del Presidente del Consiglio la definizione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza e i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. L'autorità giudiziaria dispone, su richiesta, dei documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato. Gli atti sono conservati nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

Ai sensi del comma 9, chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

---

<sup>39</sup> D.P.C.M. 3 febbraio 2006, "*Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate*", art. 5.

12. L'articolo 43 definisce, in via generale, la procedura per l'emanazione dei regolamenti di attuazione del provvedimento in esame, stabilendo:

- la forma (decreto del Presidente del Consiglio);
- il termine di adozione (180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame);
- l'organo cui devono essere preventivamente sottoposti per il parere gli schemi dei regolamenti (Comitato parlamentare).

Sugli schemi inoltre si esprime, prima dell'adozione, il Comitato interministeriale per la sicurezza.

L'articolo 44 reca, al comma 1, l'abrogazione espressa della legge 801/1977 (salvo quanto previsto dal comma 2), nonché l'abrogazione innominata di "tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la presente legge".

Ai sensi del comma 2, CESIS, SISMI e SISDE continuano ad assolvere i compiti loro affidati dalla legge 801/1977, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti:

- di disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del disegno di legge in esame;
- di disciplina dell'organizzazione e funzionamento del SIE, ai sensi dell'art. 6, comma 10, del disegno di legge in esame;
- di disciplina dell'organizzazione e funzionamento del SIN, ai sensi dell'art. 7, comma 10, del disegno di legge in esame;
- di determinazione del contingente speciale del personale addetto al DIS e ai servizi, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del disegno di legge in esame;
- di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza.

I regolamenti suddetti entrano in vigore contestualmente.

L'articolo 45 fissa un termine di 10 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento per la costituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica in

luogo dell'attuale Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, che cessa le proprie funzioni contestualmente. Entro il medesimo termine si procede all'integrazione, con quattro nuovi membri, del Comitato parlamentare, secondo la nuova composizione prevista dal testo in esame.

In sede di prima applicazione, all'attuazione della legge in esame si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tale fine, nella nuova U.P.B. per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza di cui all'art. 29 del disegno di legge in esame confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 46 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento, che è fissata al 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

### 13. BIBLIOGRAFIA

ANDREW Christopher , "L'intelligence in un mondo multipolare", in "Per Asperam ad Veritatem", anno III, n. 8, 1997.

CAPPUCCI Giuseppantonio, "Aeronautica Militare - Il Ruolo delle Armi", Roma 2002

COSSIGA Francesco, Intelligence: istruzioni per l'uso, liMes, 3/97.

D'AVANZO Giuseppe, "Il diritto Penale secondo le Spie", La Repubblica- 11 nove, bre 2007

HANDEL Michael I. "The Study of Intelligence". Orbis 26 (Winter 1983): 817 – 821.

MANGANELLI Antonio – GABRIELLI Franco, "INVESTIGARE: Manuale Pratico delle Tecniche di indagine", CEDAM, 2007.

SEPE Alessia, "Scritti di scienza politica – sicurezza e difesa", Viterbo 2006.

SEPE Federico, "Istituzioni di Diritto e Procedura penale militare", Firenze, 2006.

VENEZIANI Massimo, "Controinformazioni", Castelvechi, 2007.

ZAFFIRI Gabriele, "Lo spionaggio psichico negli USA", CIA 2005

ZAVOLI Sergio, "La Notte della Repubblica", Mondatori, 1995.

#### Fonti varie

MINISTERO DIFESA AERONAUTICA, "Intelligence Origini e Sviluppo"

SEGRETERIA GENERALE CESIS, "58^ relazione sulla politica di informazione e della sicurezza – 2° semestre 2006

IL NUOVO DIRITTO, "Rassegna Giuridica Pratica", Roma 2007-11-11

EUROSINT, "The European Open Source Intelligence Forum", Bruxelles, 2006.

MINISTERO DIFESA, pubblicazioni varie.



PROGETTI DI LEGGE, “Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato” – schede di lettura e normativa di riferimento

- ( A.C. 445 e abb. – 24 novembre 2006 – 19 novembre 2006);
- (A.C. 445 e abb. – 24 novembre 2006 – lavori parlamentari);
- (A.S. 1335 e abb. – 17 settembre 2007 – iter al Senato: esame in sede referente, consultiva e indagine conoscitiva);

GNOSIS – Rivista Italiana di Intelligence, “I Nuovi Servizi di Informazione e Sicurezza”. – novembre 2007

GNOSIS – Rivista Italiana di Intelligence, “Le Garanzie Funzionali per gli operatori degli Organismi di intelligence” – Seminario di Roma (25-26 novembre 1999)